Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 87 del 14 aprile 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 14 aprile 1989 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 25

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1989.

Approvazione dei modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/E-E1-F e 760/G-H-I-L, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1989 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 1989.

Approvazione dei modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/E-E1-F e 760/G-H-I-L, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1989 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena la nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/E-E1-F e 760/G-H-I-L concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1989 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul redditto delle persone giuridiche.

I modelli 760, 760/A e 760/C-D devono essere riprodotti in due esemplari identici.

Art. 2.

È autorizzata la stampa di speciali modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/E-E1-F e 760/G-H-I-L, da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1989.

I modelli di cui al comma precedente, composti di quattro facciate, vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le quattro facciate di ogni scheda devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione: da non staccare».

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

conformità di struttura con i modelli approvati con il presente decreto, per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile;

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti, la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

I modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono contenere nel frontespizio gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il modello originale deve essere separato dalla copia per l'elaborazione automatizzata; entrambi i modelli devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1989

Il Ministro: COLOMBO

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione delle società ed enti

soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

REDDITI 1988

Istruzioni per la compilazione

INDICE

PARTE PRIMA - AVVERTENZE GENERALI

1. - PREMESSA

Il presente Modello è stato ristrutturato tenendo conto delle nuove disposizioni recate dal Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il modello stesso è costituito da una parte comune contraddistinta con il solo numero 760 e da modelli contraddistinti con il numero 760 seguito da una lettera alfabetica.

Nella parte comune sono compresi il modello 760/B e il modello 760/M. Il primo va compilato dagli enti non commerciali residenti e non residenti e dagli enti commerciali non residenti non aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione; il secondo va compilato dalle società di capitali o enti commerciali e dalle società o enti non residenti aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.

Il Modello deve essere compilato in ogni sua parte, compresi gli elenchi e le distinte, da tutti i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione. Si avverte che l'ultimo foglio delle presenti istruzioni, relativo alle distinte degli utili da partecipazione in società assoggettati a ritenuta d'acconto, degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, comprese le accettazioni bancarie, soggetti a ritenuta d'acconto, degli interessi, premi e altri frutti da depositi e conti correnti bancari e postali soggetti a ritenuta d'acconto, degli oneri deducibili nonché alla distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione, deve essere staccato e, previa compilazione, allegato alla dichiarazione dei redditi.

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e l'imposta locale sui redditi devono, a norma dell'art. 3, nn. 3 e 6, dell'art. 8, n. 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 relativo alla riscossione, essere versate all'esattoria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Dette imposte possono essere versate tramite conto corrente postale, intestato all'esattore, almeno sei giorni prima di quello di scadenza del termine previsto per il versamento diretto, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 dello stesso decreto e dell'art. 2, comma 1, del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni di versamento rilasciate dall'esattoria ovvero dall'Ufficio postale; analogamente dovranno essere allegate le attestazioni di versamento degli acconti versati ai sensi delle vigenti disposizioni. I documenti comprovanti i versamenti e le detrazioni effettuate devono essere prodotti in originale a corredo della dichiarazione e indicati nella distinta degli allegati.

AVVERTENZA: ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

AVVERTENZA: per la presentazione della dichiarazione deve essere utilizzata la specifica busta preindirizzata avendo cura di introdurre la dichiarazione stessa in modo che il triangolo in alto a sinistra corrisponda al triangolo stampato sul retro della busta.

2. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il Modello 760 deve essere utilizzato dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e cioè dalle quattro categorie di soggetti elencate nell'art. 87, comma 1:

— società di capitali (*società per azioni, in accomandita per azioni*, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;

— enti commerciali *equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che* hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;

— enti non commerciali (enti pubblici e *privati che non hanno per oggetto* esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;

— società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, *non residenti* nel territorio dello Stato.

Devono altresì compilare il presente modello i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del *quale si è aperta la successione*. In tal caso il reddito dei cespiti ereditari va determinato secondo le disposizioni del capo III del titolo II del T.U.I.R. relativo agli enti non commerciali.

I predetti curatori dovranno pertanto compilare il Mod. 760/B e i modelli relativi alle varie categorie di reddito da dichiarare.

Si fa presente che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le *società e gli enti che per* la *maggior* parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda i modelli staccati da compilare e i documenti da produrre a corredo della dichiarazione, vengono di seguito fornite separate istruzioni per *ciascuna delle quattro categorie* di contribuenti sopra elencate. Ciò perchè la composizione del reddito complessivo imponibile non è stabilita dalla legge in modo uniforme per tutte le categorie e, di conseguenza, anche gli obblighi e gli adempimenti *relativi alla dichiarazione e alla documentazione* sono diversi per ciascuna di esse.

Comune a tutti i soggetti è *soltanto* l'obbligo, qualora possiedano redditi di immobili siti nel territorio dello Stato (esclusi gli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, o beni alla cui produzione o al cui scambio è *diretta l'attività dell'impresa stessa) di compilare* i modelli staccati **760/E** per i terreni e **760/F** per i fabbricati.

Le società di capitali, quali che siano l'oggetto statutario e l'attività svolta, sono obbligate a presentare la dichiarazione anche se non abbiano conseguito alcun reddito o abbiano chiuso l'esercizio in perdita. La base imponibile *ai fini* dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (reddito complessivo) è formata da tutti i redditi, di qualsiasi natura, ovunque prodotti.

Il reddito complessivo è considerato, ai sensi dell'art. 95, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti per la determinazione del reddito di impresa dagli articoli da 52 a 78 e con quelli *particolari alle società di capitali* stabiliti dagli articoli da 96 a 107 e cioè prendendo a base l'utile netto (o la perdita netta) risultante dal conto dei profitti e delle perdite redatto a norma del codice civile e apportandovi le variazioni in più o in meno derivanti *dall'applicazione dei* suddetti criteri fiscali.

Portanto le società in questione devono allegare alla dichiarazione il bilancio approvato dall'assemblea, con il conto dei profitti e delle perdite e con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, e devono compilare il mod. 760/A in modo da farne risultare, attraverso l'esposizione analitica delle variazioni in aumento e in diminuzione, l'ammontare del reddito che costituisce la base *imponibile* dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, o quello della perdita che potrà essere riportata negli esercizi successivi. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano tutti i costi, ricavi, rimanenze e altri elementi *necessari per* la determinazione del reddito imponibile a norma del T.U.I.R., deve essere allegato un apposito prospetto recante tutti gli elementi necessari, beninteso sulla base e in concordanza con il conto approvato dall'assemblea. Il *bilancio, redatto* dagli amministratori e se necessario corredato con il prospetto di cui sopra, deve essere presentato anche se non sia ancora intervenuta l'approvazione dell'assemblea (art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Poichè il bilancio sociale riflette il risultato di tutte *le attività svolte, non deve* essere compilato alcun altro modello, fatta eccezione per i modelli 760/E e 760/F relativi ai redditi dei terreni e ai redditi dei fabbricati non costituenti beni strumentali, nè beni alla cui produzione o al cui scambio è *diretta l'attività* dell'impresa.

Tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società sono soggetti all'imposta sul *reddito delle persone* giuridiche. Per enti pubblici e privati, come risulta dall'art. 87, comma 2, si intendono non soltanto gli enti in senso stretto, istituiti per legge o *riconosciuti* a norma di legge e quindi dotati di personalità giuridica (*tra cui le associazioni riconosciute* e le fondazioni), bensì anche tutte le organizzazioni sfornite di personalità giuridica ma tuttavia unitarie e autonome (cioè non appartenenti ad altri soggetti passivi), comunque denominate: consorzi, associazioni *non riconosciute, comitati, circoli, congregazioni*, accademie, casse mutue e via dicendo. Tutti questi enti sono soggetti, almeno potenzialmente, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche quale che sia il loro oggetto, ma la diversità dell'oggetto assume fondamentale *rilevanza ai fini* della determinazione della base imponibile. Gli *enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono equiparati alle società di capitali*, e quindi sono assoggettati all'imposta per tutti i loro redditi; per gli *enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*, invece, la base imponibile (reddito complessivo) è costituita soltanto dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi e non anche dai redditi che non rientrano in tali categorie, di guisa che ne restano esclusi gli eventuali *avanzi della gestione relativi ai loro compiti* istituzionali non commerciali (per es.: politici, sindacali, culturali, religiosi, sportivi, ricreativi, ecc.).

Per stabilire se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, cioè se l'attività commerciale (come definita nell'art. 51) costituisca o meno l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si deve avere riguardo all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, all'attività effettivamente esercitata (art. 87, comma 4).

In proposito si avverte che l'attività commerciale costituisce «oggetto principale» ogni qualvolta rientri fra le finalità istituzionali dell'ente, determinate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo, e non soltanto *fra le attività che possono* essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali; non è quindi rilevante, nel caso che le finalità istituzionali comprendano l'esercizio dell'attività commerciale *insieme con* l'esercizio di altre attività, la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre. Con gli stessi criteri dovrà essere stabilito, in mancanza di un atto costitutivo, se l'attività effettivamente svolta denoti il carattere principale, nel detto senso, dell'attività commerciale. Resta fermo che l'Amministrazione finanziaria avrà *sempre* la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Per gli enti equiparati alle società di capitali valgono per quanto concerne l'obbligo *della dichiarazione, anche in mancanza* di reddito imponibile, della compilazione dei modelli e della allegazione degli atti, le avvertenze fatte nei riguardi delle dette società. Va tuttavia tenuto presente che alla dichiarazione deve essere allegata una *copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo* o dello statuto aggiornato, a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una *precedente dichiarazione, occorre farne* menzione nella distinta degli allegati.

Per gli enti che non svolgono attività commerciali in via principale, nel senso chiarito sopra, il reddito complessivo è costituito soltanto dalle seguenti categorie di redditi: fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva ed inoltre, in base al principio generale stabilito dall'art. 5, dalla quota dei redditi (o delle perdite) delle società di persone di cui l'ente sia socio.

Per quanto *riguarda l'attività d'impresa eventualmente* svolta dall'ente va tenuto presente che, ai sensi della L. n. 53 del 1983, il *regime* fiscale si diversifica a seconda che l'ammontare dei *ricavi* commerciali sia o non superiore a 780 milioni di lire.

Nella prima ipotesi deve essere tenuta la contabilità ordinaria e deve essere redatto e presentato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite; nell'altra ipotesi sono sufficienti le forme di contabilità semplificata proprie delle *imprese* minori e non è richiesta la presentazione del bilancio e, nel caso in cui l'ammontare dei *ricavi* sia non superiore a 18 milioni di lire, il reddito, ricorrendone i presupposti, si determina forfetariamente ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 688 del 1977, come modificato dalla L. n. 53 del 1983.

In conseguenza di quanto *sopra gli obblighi e gli* adempimenti concernenti la dichiarazione si configurano in modo diverso secondo la diversa situazione di fatto. E precisamente:

A) *gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale*, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito, compilando in ogni caso, oltre al Mod. 760, il Mod. 760/B, nel quale sono riassunti e sommati i redditi imponibili delle varie categorie in modo da determinare il reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (Sez. 1) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Sez. 2).

Qualora l'attività commerciale sia stata esercitata con contabilità separata (ordinaria o semplificata) dovrà inoltre essere compilato il Mod. 760/A ovvero il Mod. 760/D, secondo che *l'ammontare dei ricavi* sia stato superiore o non superiore a 780 milioni di lire e nel primo caso dovrà essere allegato il bilancio con il conto dei *profitti* e delle perdite. Qualora l'ammontare dei *ricavi* non sia stato superiore ai 18 milioni di lire dovrà essere compilato il Mod. 760/D sez. II. *In mancanza di contabilità separata*, le *spese* e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono deducibili per la parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a *formare* il *reddito di impresa* e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli inerenti all'attività istituzionale) a condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attività esercitate e a tutti i beni *posseduti, la contabilità ordinaria* secondo la *normativa* fiscale. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica si intende realizzata, ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 109, nell'ambito della *contabilità pubblica tenuta a norma* di *legge*. In tal caso il *reddito* va determinato nel Mod. 760/C, seguendo le relative istruzioni.

Gli enti in questione dovranno altresì compilare, oltre ai Modd. 760/E e 760/F *relativi ai redditi fondiari, i modelli relativi agli altri redditi* imponibili eventualmente posseduti, qualora non siano già compresi nella determinazione del reddito d'impresa di cui ai Modd. 760/A, 760/C e 760/D.

B) *gli enti che non hanno esercitato affatto o hanno esercitato solo occasionalmente attività commerciali* non sono obbligati a presentare la dichiarazione qualora non abbiano conseguito alcun reddito ovvero abbiano conseguito soltanto redditi esenti *e/o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o* ad imposta sostitutiva, ivi compresi gli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.

In ogni altro caso devono presentare la dichiarazione compilando il Mod. 760/B e indicando nei Modd. 760/E, 760/F, 760/G, 760/H e 760/L i singoli redditi che concorrono a formare l'imponibile, posseduti nel periodo d'imposta. A fronte di tali redditi non sono ammesse ulteriori deduzioni, in aggiunta a quelle specificate nei singoli modelli.

Alla dichiarazione deve essere allegata la copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati.

Le società e gli enti, commerciali e non commerciali, che per la maggior parte del periodo di imposta non hanno in Italia né la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati alle imposte italiane soltanto per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, non soltanto le società estere per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici, ma anche quelle di tipo personale (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e di armamento; associazioni tra professionisti e artisti, senza personalità giuridica; società di fatto) e le società di tipo diverso da quelli regolati dalla legge italiana (v. art. 2507 codice civile).

Anche per le società ed enti non residenti la base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è costituita dal reddito complessivo e cioè dall'ammontare complessivo dei redditi posseduti, tenendo conto soltanto dei redditi prodotti in Italia e quindi, per i redditi di impresa, soltanto di quelli prodotti mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato (ivi compresi, in ogni caso, i dividendi nonché le plusvalenze dei beni destinati o comunque relativi all'attività commerciale esercitata nello Stato).

Per la concreta determinazione del reddito complessivo si deve però distinguere fra due gruppi di soggetti:

— le società di ogni tipo (tranne le società semplici, le società di fatto senza oggetto commerciale e le associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica) e gli enti commerciali, cioè aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
— gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (società di fatto senza oggetto commerciale, associazioni fra professionisti e artisti senza personalità giuridica).

Per il primo gruppo di soggetti valgono gli stessi criteri relativi alle società di capitali e agli enti commerciali nazionali qualora gli stessi esercitino l'attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione. In questo caso il reddito complessivo va determinato unitariamente secondo le norme concernenti il reddito di impresa, e quindi sulla base di un unico bilancio relativo alla gestione della stabile organizzazione (o delle stabili organizzazioni) e alle altre eventuali attività produttive di redditi imponibili in Italia ivi comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87.

In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono quelli prodotti in Italia (redditi fondiari, di capitale, diversi) determinati secondo le disposizioni del titolo I del T.U.I.R. relative alle categorie nelle quali rientrano.

Per il secondo gruppo di soggetti, invece, valgono criteri analoghi a quelli degli enti non commerciali nazionali; di conseguenza per determinare il reddito complessivo è necessario distinguere i redditi prodotti in Italia nelle varie categorie (redditi di impresa e plusvalenze assimilate, redditi di capitale, ecc.) e determinare previamente i rispettivi importi, l'ammontare complessivo dei quali costituisce la base imponibile.

In base a queste premesse, e in analogia con i criteri adottati nei riguardi dei soggetti residenti, ai fini degli obblighi e degli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione si deve distinguere secondo che le società e gli enti non residenti esercitino o non esercitino la loro attività in Italia mediante stabili organizzazioni (considerando tali, per le associazioni tra artisti e professionisti, le «basi fisse» come ad esempio studi, laboratori e simili).

A) *Le società o enti che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni* devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito imponibile, indicando nel **Mod. 760** le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Alla dichiarazione deve essere allegato il bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, relativo alla gestione della stabile organizzazione (o delle stabili organizzazioni) e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia: in ogni caso se si tratta di società e di enti equiparati; soltanto se l'ammontare dei ricavi derivanti da attività commerciali è superiore a 780 milioni di lire se si tratta di enti non commerciali. Non sono tenute alla presentazione del bilancio le società semplici e le società o associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5.

Oltre al **Mod. 760** e ai Modelli staccati **760/E** e **760/F**, devono essere compilati:

a) il **Mod. 760/M** e il **Mod. 760/A** se si tratta di società (escluse quelle semplici ed equiparate) o di enti commerciali;

b) il **Mod. 760/B** e il **Mod. 760/A**, se si tratta di enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali con ricavi superiori a 780 milioni (il **Mod. 760/A** deve essere compilato con riferimento al conto dei profitti e delle perdite relativo alle attività commerciali esercitate mediante la stabile o le stabili organizzazioni);

c) il **Mod. 760/B** e il **Mod. 760/C**, se si tratta di enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali nel territorio dello Stato senza tenere la contabilità separata;

d) il **Mod. 760/B** e il **Mod. 760/D**, se si tratta di enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali con ricavi non superiori a 780 milioni o il cui reddito sia determinato forfetariamente (ricavi derivanti da attività commerciali non superiori a 18 milioni);

e) il **Mod. 760/B** e il **Mod. 760/I**, se si tratta di associazioni tra artisti e professionisti che hanno svolto attività in Italia mediante base fissa.

I soggetti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno inoltre compilare, per i redditi conseguiti mediante la stabile organizzazione o la base fissa ma non compresi nei **Mod. 760/A, 760/C, 760/D** o **760/I**, e per quelli conseguiti al di fuori della stabile organizzazione o della base fissa, i **Modelli 760/G, 760/H** e **760/L**.

B) *Le società o enti che non hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni* non sono tenuti a presentare la dichiarazione qualora nel periodo di imposta non abbiano conseguito redditi prodotti in Italia ovvero abbiano conseguito soltanto redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Quando, invece, sono tenuti a presentare la dichiarazione, devono compilare, oltre al **Mod. 760** (nel quale devono essere indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia), il **Mod. 760/B** (anche se si tratta di società) e i modelli da **760/E** a **760/H** e il **Mod. 760/L** relativi ai singoli redditi prodotti in Italia che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi quelli derivanti da prestazioni artistiche o professionali effettuate nel territorio dello Stato.

Alla dichiarazione deve essere allegata (se non è stata allegata ad una precedente dichiarazione) la copia anche fotostatica dell'atto costitutivo, possibilmente accompagnata dalla traduzione in lingua italiana; il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovrà essere esibito in qualsiasi momento su richiesta dell'ufficio delle imposte.

3 SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta nell'ultima pagina del **Mod. 760**, a pena di nullità, da un rappresentante legale della società o ente dichiarante e in mancanza da un amministratore di fatto, ovvero da un rappresentante negoziale; per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività può essere invece sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Questa sottoscrizione deve essere ripetuta anche nei singoli modelli staccati compilati.

Se presso la società o ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti). Ove manchi tale sottoscrizione la dichiarazione è ugualmente valida ma si applica la pena pecuniaria da 50.000 a 500.000 lire.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1982 n. 516, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte dirette ovvero indicano nelle scritture contabili l'ammontare dei corrispettivi in misura inferiore a quella reale ma superiore ai limiti dalla legge stessa fissati.

4 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Le società di capitali, comprese quelle non residenti, devono presentare la dichiarazione nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio. Se il bilancio non è stato approvato entro il termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

Per le società di altro tipo e per gli enti diversi dalle società valgono gli stessi termini sopra indicati qualora siano tenuti ad approvare il bilancio o il rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo. In ogni altro caso la dichiarazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta.

I curatori di eredità giacenti devono presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi di imposta successivi, fino a quello anteriore al periodo di imposta nel quale cessa la curatela.

I curatori stessi sono inoltre tenuti a presentare, entro sei mesi dall'assunzione delle funzioni, le dichiarazioni dei redditi dei cespiti ereditari relativi al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni di curatore, e agli altri periodi di imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ridotte a un quarto. Tuttavia la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, 1° comma del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1982 n. 516.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare nel *Mod. 760* quali modelli sono stati compilati o di elencare nell'apposita distinta tutti i documenti prodotti a corredo della dichiarazione.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'obbligo di allegare, *in originale*, i certificati e le attestazioni comprovanti le ritenute d'acconto subite sui singoli redditi e le imposte pagate all'estero. In mancanza, i relativi importi non saranno scomputati dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Ai fini dello scomputo delle ritenute d'acconto sui dividendi percepiti, da indicare nell'apposita distinta del *Mod. 760*, devono essere allegate le copie dei modelli RAD (o i certificati delle società eroganti). Devono altresì essere allegate le distinte delle azioni acquistate o vendute e di quelle date o prese a riporto nel corso del periodo d'imposta con l'indicazione delle specie o quantità, della data delle operazioni e dei costi e ricavi.

Per lo scomputo delle ritenute di acconto relative agli interessi e altri frutti maturati nel periodo d'imposta, ancorché non riscossi, delle obbligazioni o titoli similari, delle accettazioni bancarie, dei depositi e conti correnti bancari e postali non occorre allegare i certificati dei sostituti d'imposta, ma soltanto compilare le distinte comprese nel **Mod. 760**.

La dichiarazione deve essere *presentata* all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. Può anche essere *spedita per raccomandata* (ma soltanto all'ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio) e, in tal caso, si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

Si ricorda che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

5 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende tre riquadri il primo relativo ai dati riguardanti la società o ente, il secondo relativo ai dati riguardanti il rappresentante ed il terzo destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o ente.

Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione.

RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETÀ O ENTE:

Numero di codice fiscale: tale numero è formato da undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio. È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti *agli effetti dell'IVA*, agli uffici distrettuali delle imposte, in caso contrario.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo; per le *società semplici, irregolari o di fatto, la cui denominazione* comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, prima il cognome e poi il nome.

Sede legale: *deve essere* indicata *precisando* il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La stabile organizzazione in Italia, se esiste, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il *domicilio fiscale*.

Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Codici statistici:

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.
Attività: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C (pag. 5 delle «Istruzioni») e deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo del reddito.
Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella D.

L'ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 nel disciplinare l'ulteriore proroga dei benefici della sospensione dei termini in favore delle popolazioni dei comuni della *provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali* del luglio e agosto 1987, dispone inoltre che il versamento dell'intero ammontare delle imposte dovute a titolo di IRPEF, IRPEG e ILOR per l'anno 1988 relativo alle persone fisiche e giuridiche verrà effettuato contemporaneamente alla presentazione delle relative dichiarazioni, sollevando così gli interessati dall'obbligo del versamento dell'acconto.

Tale provvidenza si applica in favore dei:

— soggetti residenti o aventi sede da data anteriore al 18 luglio 1987 nei comuni della *provincia di Sondrio riconosciuti alluvionati*;

— soggetti aventi residenza o sede altrove ma che svolgono nei comuni predetti attività imprenditoriale o di lavoro autonomo da data anteriore al 18 luglio 1987, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse; data l'unicità della determinazione dell'imposta e del relativo acconto che non ne consente il frazionamento, possono usufruire della predetta provvidenza *solo coloro* che, *nei comuni* alluvionati, abbiano svolto l'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo in via esclusiva.

I soggetti *già* residenti in uno dei comuni alluvionati da data anteriore al 18 luglio 1987 ed ora non più residenti, nonché i soggetti, residenti o aventi sede in comuni diversi da quelli alluvionati che fruiscano del beneficio suddetto in quanto svolgono nei comuni predetti attività imprenditoriale o di lavoro autonomo da data anteriore al 18 *luglio* 1987, *devono comprovare* la spettanza del beneficio allegando alla dichiarazione dei redditi, rispettivamente, il certificato comprovante la residenza in un comune alluvionato da data anteriore al 18 luglio 1987 o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo nell'area alluvionata da data anteriore al 18 luglio 1987.

RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE:

Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della Società *devono essere indicati* i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con cinque codici: si dovrà barrare il codice(1) se si tratta di *rappresentante legale o di fatto*, il codice (2) se *curatore fallimentare*, il codice (3) se *liquidatore*, il codice (4) se si tratta di *rappresentante nominato in società con sede all'estero ed infine il codice (5) se si tratta di curatore di eredità giacente.*

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.

Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli *amministratori e dei componenti* del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o ente.

TABELLA A: *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B: *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza *personalità giuridica*
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza *personalità giuridica*
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, *organizzazioni ed enti costituiti all'estero* non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA D: *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per *fallimento o per liquidazione coatta amministrativa*
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) *Periodo normale d'imposta*

TABELLA - *C)*

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ 1988

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) **ALIMENTARI**

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0550 Altri prodotti alimentari

b) **ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE**

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di materiali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) **MANIFATTURIERE**

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201, 3202, 3203)
3201 Confezione e riparazione pellicce
3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3505 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti), uova
4012 Prodotti della pesca freschi
4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce), alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071 Materiale elettrico

b) **COMMERCIO AL MINUTO**

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione), negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)

Segue b) **COMMERCIO AL MINUTO**

4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento [illegible], apparecchi e materiali per [illegible], non altrove classificati
4240 [illegible]
4241 Motoveicoli, [illegible] pezzi di ricambio e accessori per [illegible] (compresi i motori [illegible])
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 [illegible]
4244 Strumenti e apparecchi [illegible], articoli medicali, ortopedici e chirurgici, erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioiellerie, oreficerie, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) **ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI**

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 Locande e affittacamere
4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8500 e 9100, 9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli).
6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
8200 Medici
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
8410 Notai
8500 Commercialisti e fiscalisti
8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
8600 Ingegneri e architetti
8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, allenatori e assimilati
9100 Agenti di borsa e assimilati
9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
9400 Altre attività professionali

6 MOD. 760/A - REDDITO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI E REDDITO D'IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Questo modello deve essere compilato, oltre che dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti in Italia, anche dalle società di ogni tipo non residenti in Italia (tranne le società semplici, le società di fatto con oggetto non commerciale e le società tra artisti e professionisti *senza personalità giuridica*), e dagli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Il presente modello va compilato anche dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attività commerciali con contabilità separata, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata. In mancanza di contabilità separata, il reddito delle attività commerciali deve essere determinato nel modello 760/C. *Per l'individuazione* delle attività che sono considerate commerciali ai fini fiscali si rinvia alle istruzioni al Mod. 760/D.

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Ai righi A1, A2 e A3 vanno indicati: l'attività esercitata (descrizione), il luogo di esercizio dell attività stessa con il relativo indirizzo nonché *il luogo in cui sono* conservate le scritture contabili.

Se l'attività è svolta in più comuni *dovrà essere indicato il principale* e in apposito allegato dovranno essere indicati gli altri, con il relativo indirizzo. In tale allegato devono essere inoltre specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata, nello stesso o in altri comuni (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, occ.). Se le scritture sono conservate presso terzi, indicarne le generalità (o la *denominazione*) e l'*indirizzo*.

Prospetto di bilancio

Si rileva che il prospetto di bilancio è stato incorporato nel presente modello 760/A.

La compilazione del prospetto stesso richiede l'evidenzi*azione, limitatamente* alle voci dello stato patrimoniale, dei saldi iniziali di bilancio (che si identificano *con quelli finali del* bilancio precedente), dei movimenti in dare e in avere, intervenuti nei conti durante l'esercizio (variazioni di bilancio), del conseguente saldo finale di bilancio.

Atteso che in talune ipotesi la particolare *natura dei conti non richiede certe* evidenziazioni, si è provveduto ad annullare nel prospetto lo spazio riservato alle evidenziazioni stesse.

Le voci da A8 a A11 interessano i conti accesi alla valutazione delle rimanenze di cui agli artt. 59 e 60. Alla voce A8 vanno indicate le rimanenze di tutti i beni destinati alla vendita *e di quelli da impiegare nella produzione* quando non risultino ancora immessi nei processi di lavorazione, alla voce A9 vanno indicate le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione di cui al comma 5 dell'art. 59; alla voce A10 vanno indicate le scorte di prodotti finiti (ossia di quelli provenienti dalle lavorazioni); alla voce A11, infine, va *indicato l'ammontare* delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, di cui all'art. 60.

Si precisa, inoltre, che le voci dello stato patrimoniale "altri crediti e attività" e "altri debiti e passività", nonché quelle del conto economico "altri costi, oneri e spese" e "altri proventi" debbono ritenersi residuali, nel senso che in esse vanno ricompresi, rispettivamente, *tutti gli elementi patrimoniali* e reddituali non collocabili tra le altre voci.

Nel conto economico sono state inserite per maggior chiarezza espositiva le voci A27 e A45 relative alle rimanenze iniziali e finali costituite dagli importi evidenziati, rispettivamente, alle colonne 1 e 4 delle voci da A8 a A11, eventualmente integrati con quelli *delle rimanenze dei titoli azionari, obbliga*zionari e titoli similari, se e nella misura in cui essi siano stati dalla società considerati contabilmente beni da negoziazione.

È appena il caso di ricordare che l'utile (o la perdita) di esercizio indicato nelle voci A39 (o A46) è uguale alla differenza tra l'importo delle attività e quello delle passività dello stato patrimoniale.

Si osserva, che tra gli utili in sospensione d'imposta di cui alla voce A47, relativi alle plusvalenze e sopravvenienze attive *accantonate, rispettivamente*, ai sensi dell'art. 54 comma 5, o dell'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 597 e dell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R. non vanno ricomprese le plusvalenze conseguenti a conferimenti agevolati (art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Si fa presente che alla voce A51 va indicato l'ammontare complessivo dei *canoni* pattuiti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di *contratti di locazione finanziaria* e alla voce A52 va indicato l'ammortare dei compensi corrisposti per le lavorazioni, relativi a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi.

Per i fondi di cui ai righi da A53 a A58 va indicato il relativo saldo fiscale qualora sia diverso da quello di bilancio.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Al rigo A60 va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive che concorrono a formare il reddito a norma degli articoli 54, 55 e seguenti (con riferimento alle condizioni e ai termini ivi stabiliti) qualora non siano state *imputate al conto dei profitti* e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli. tenendo conto in tal caso della differenza. Si ricorda che sono considerate sopravvenienze attive oltre a quelle indicate come tali nel citato art. 55, i maggiori corrispettivi di cui all'art. 60, comma 4, le eccedenze o le differenze di *cui all'art. 69, comma* 4, all'art. 71, comma 2, all'art. 72, comma 2, all'art. 73, comma 3.

Con *riferimento* al *rigo* A61 si osserva che il nuovo regime tributario previsto dall'art. 54, comma 4, in base al quale le plusvalenze realizzate possono concorrere a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma *non oltre il nono, ha valenza ai soli fini* fiscali. Ne discende che le plusvalenze stesse vanno interamente imputate al conto dei profitti e delle perdite, provvedendosi ad apportare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (rigo A91) per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali che si intendono rateizzare ed una variazione in aumento *(rigo A61) per la quota imputabile all'esercizio* Stesso trattamento è riservato, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a *formare il reddito in* precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione di dette plusvalenze e sopravvenienze va *effettuata nella dichiarazione* dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto. Detto regime non si applica alle plusvalenze iscritte in bilancio e a quelle derivanti dall'assegnazione dei beni ai soci, le quali concorrono a formare il reddito dell'esercizio per il loro intero ammontare.

Nel caso di partecipazione della società (o ente) in società di tipo personale aventi la sede legale o amministrativa o *l'oggetto principale* dell'attività nel territorio dello Stato, si deve tenere conto dell'ammontare della quota di reddito spettante al dichiarante (che deve perciò essere indicata tra le variazioni in aumento al rigo A63) anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che va indicato tra le variazioni in diminuzione al rigo A92).La società o l'ente dichiarante deve *allegare il prospetto che* la società, cui si riferisce la partecipazione, è tenuta a rilasciare. Tale prospetto deve contenere: la ragione sociale, la sede ed il numero di codice fiscale della società, il reddito totale dichiarato dalla stessa agli effetti dell'imposta personale, la quota in *percentua*le di partecipazione agli utili spettante alla società o ente dichiarante, nonchè la quota *di reddito, di ritenute d'*acconto, di imposte pagate all'estero, di crediti di imposta sui dividendi, di crediti di imposta per i registratori di cassa e di ILOR imputabili alla società o ente dichiarante.

Si rammenta che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 5636 del 17 ottobre 1988, *ha statuito che* l'atto costitutivo della partecipazione di una società per azioni in una società in accomandita semplice, in qualità di socio accomandante, è nullo per violazione di norme imperative. Si osserva che l affermato principio - il quale ha valenza per *la partecipazione di società di* capitali in qualsiasi tipo di società di persone - non fa venir meno l'obbligo di *includere nella dichiarazione, nel modo* sopraindicato, il reddito riveniente dalla partecipazione.

I redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell impresa nè beni alla cui produzione o al cui *scambio è diretta l'attività dell'impresa*, concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali - salvo il disposto degli articoli 129 e 134 - per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 84 per quelli situati all'estero Di conseguenza il risultato del conto dei profitti e *delle perdite deve essere* rettificato eliminando ai righi A 65 e A 93 i costi e i proventi relativi a detti *immobili* e aggiungendo al rigo A 64 i redditi imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali *ai sensi dell'art.* 40, comma 2, gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa *commerciale* da parte del possessore nonché gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato, *classificati o classificabili nei gruppi* B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia *anche in sanatoria*.

Relativamente agli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi *precedenti* a *quello* avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Si fa inoltre presente che se l'immobile è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le *quote di ammortamento maturate a partire* dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Per i soggetti che svolgono sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29 , la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle *risultanze catastali. Pertanto*, fermo restando l'obbligo di indicare al *rigo* A64 il reddito catastale, la variazione *in aumento di cui al rigo* A65 sarà limitata alla *parte* dei costi imputabili all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al *rigo* A93 sarà costituita dal valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei predetti limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale. *Il reddito* derivante dall'attività di allevamento va dichiarato in questo modello sia nel *caso di determinazione forfetaria* dello stesso reddito con i criteri previsti dall'art. 78 sia quando venga esercitata l'opzione a norma dell'art. 78, comma 4, per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi. Nel primo caso devono essere inseriti, a) tra *le variazioni in aumento, al rigo A64, il reddito* agrario, al rigo A65 tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento e al *rigo* A88 il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal modello 760/E-1); b) tra le variazioni in diminuzione, al rigo A93, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta. Nel secondo caso (opzione per la determinazione analitica del reddito) devono essere *inseriti: a) tra le variazioni in aumento*, al *rigo* A64, *il* reddito agrario e, al rigo A65 i soli costi relativi alla parte di attività imputabile al reddito agrario; b) tra le variazioni in diminuzione, al rigo A93, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti del reddito agrario.

Ai righi A66, A67 e A68 devono essere indicati gli *ammontari delle rimanenze* finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61 qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto in tal caso della differenza).

Si fa presente che, ai fini della valutazione, i beni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 53 vanno raggruppati in categorie omogenee per natura e per valore. Pertanto qualora detti beni risultino, alla fine del periodo d'imposta anteriore a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, raggruppati in categorie omogenee con criteri *non rispondenti a quelli sopraindicati, le* categorie stesse dovranno essere disaggregate, provvedendosi alla formazione di più categorie omogenee per natura e per valore

Le rimanenze finali dei beni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 53, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o con *il metodo del prezzo al* dettaglio, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi quattro commi dell'art. 59. Si precisa che gli esercenti attività di commercio al minuto che effettuano le valutazioni delle rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio possono attribuire alle stesse un valore inferiore a *quello determinato a norma degli anzidetti primi quattro* commi dell art. 59, a condizione che in allegato alla dichiarazione siano

illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 60 stesso, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1982, n. 287. Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del T.U.I.R. e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42/1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti, limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio. Si fa presente che anche ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, comma 5, è fatto obbligo di allegare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

In relazione al rigo A69 si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, i compensi in misura fissa spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto qualora siano stati imputati al conto dei profitti e delle perdite dell esercizio ma non siano stati corrisposti dovranno formare oggetto di variazione in aumento per il corrispondente importo.

Al rigo A70 deve essere indicata, come variazione in aumento, la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, compresi quelli relativi a prestiti contratti per l'acquisizione dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa che dal bilancio non risultino imputati ad aumento del costo di detti beni nonchè quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, compensati a norma di legge o di contratto, che eccede la quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3.

Si osserva che a norma del comma 3 dell'art. 63 per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui il dichiarante è socio, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art. 63, senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi, fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica, ai sensi dell'art. 75, comma 5, anche alle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito. Pertanto la parte indeducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel rigo A87.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonchè dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 1° febbraio 1985.

In relazione al rigo A71 si fa presente che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, di cui all'art. 3, commi 18 e 19, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, sono deducibili in base al criterio di cassa e cioè nell'esercizio in cui ne è avvenuto il pagamento. Parimenti per cassa sono ammessi in deduzione i versamenti effettuati entro il 30 giugno 1988 ad integrazione di quelli eseguiti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, (31 maggio 1988) convertito nella legge 26 luglio 1988, n. 291, recante modifica della misura delle anzidette tasse.

Al rigo A72 va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale pagata nell'esercizio, nel caso in cui la società o l'ente intenda dedurre tale imposta, ai sensi dell'art. 64, comma 2, per quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. In tale ipotesi la quota dell'INVIM decennale - corrispondente all'importo complessivo diviso per il numero degli esercizi nei quali si intende ripartire la deduzione - deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione al rigo A94.

Ai sensi dell'art. 101 è deducibile l'ILOR relativa al periodo di imposta di competenza. L'eventuale accantonamento dovrà essere evidenziato al rigo A73 fra le variazioni in aumento, quando sia stato imputato al conto economico ; analogamente dovrà essere ripreso (sempre al rigo A73) l'eventuale acconto imputato al conto economico. Per gli enti non commerciali l'ILOR è deducibile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 110 e 10, secondo il criterio di cassa.

Le spese relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto la parte indeducibile che eccede il 5 per mille del predetto ammontare va indicata al rigo A75.

Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell'art. 10 sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi indicati. Le erogazioni liberali diverse da quelle suindicate sono ammesse in deduzione se rientranti tra quelle fatte a favore dei soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 65 e nella lettera i) del comma 1 dell'art. 10, e per un ammontare non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato per ciascuna delle ipotesi ivi prevista. Le erogazioni fatte a favore dell'Università di Bologna, ai sensi dell'art. 5 della legge 16 marzo 1987, n. 113, sono deducibili fino al limite del 10 per cento del reddito di impresa dell'anno di imputazione. Pertanto nel rigo A76 dovranno essere indicate tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste alla lettera p) dell'art. 10, mentre l'ammontare deducibile deve essere indicato dopo il rigo A106 (la deduzione non spetta se l'importo di tale rigo è negativo o pari a zero). Non danno in nessun caso luogo a variazione in aumento le erogazioni effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni terremotati, esenti a norma di legge.

Al rigo A77 deve essere portato in aumento l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti. Per quanto concerne in particolare le perdite su crediti occorre tener presente che ai sensi dell'art. 71, comma 2, deve essere portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito «fondo rischi», costituito ai sensi di tale articolo. L'eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata nel rigo A83. È invece deducibile l'accantonamento previsto dal comma 2 dell'art. 5 della legge 4 novembre 1981, n. 626, operato per il consolidamento dei crediti di cui alla stessa legge.

In relazione al rigo A78 si fa presente che la misura massima delle quote di ammortamento indicata nel comma 2 dell'art. 67 può, per ammortamento anticipato, essere elevata, a norma del successivo comma 3, fino a due volte e mezzo nel primo esercizio e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, qualora non sia stata imputata al fondo di ammortamento, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo del bilancio relativo a detti esercizi, e imputata al conto dei profitti e delle perdite.

Si fa presente che la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici, vanno incluse tra le altre spese e quindi sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il riscatto del bene stesso e sono deducibili nel limite della quota risultante dalla divisione dell'importo così determinato per il numero degli esercizi compresi nella durata della locazione, considerando tali anche le frazioni, giusta il combinato disposto dell'art. 67, comma 8 del T.U.I.R. e dell'art. 13 del D.P.R. n. 42/1988.

In relazione al rigo A83, si rileva che, ai sensi della legge 4 novembre 1988, n. 491, sono deducibili, da parte delle aziende ed istituti di credito, gli accantonamenti per rischi su crediti nei confronti di stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (3 dicembre 1988), e nei due successivi, nel limite dell'8% per ciascun esercizio dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio, a condizione che vengano iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui all'art. 71. Tale deduzione non è più ammessa quando detto fondo ha raggiunto il 24% dei suindicati crediti esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Ai righi A88 e A89 vanno indicate le eventuali variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto fra i metodi di contabilizzazione seguiti e le disposizioni del testo unico. Nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, deve essere indicata come variazione in aumento, la differenza tra valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e servizi ricevuti).

Si fa presente che a norma dell'art. 56, comma 4, per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. Ne discende che qualora sia stato imputato al conto economico il saldo tra interessi attivi e interessi passivi, occorrerà procedere ad una variazione in aumento per l'ammontare corrispondente agli interessi attivi compensati e ad una variazione in diminuzione per lo stesso importo.

Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1 della legge n. 516 del 1982 e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato nello spazio riservato alle «Annotazioni», l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in cui l'evento si è verificato sempre che ne sia stata fatta apposita annotazione entro il termine di presentazione della dichiarazione, nelle scritture contabili del periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione stessa. Detta annotazione va eseguita nelle scritture contabili attraverso apposite voci di memoria e l'ammontare dei corrispettivi omessi dovrà essere portato tra le variazioni in aumento. L'annotazione stessa, se il bilancio non è stato già approvato, può essere eseguita ad ogni effetto, sempre nelle scritture contabili, anche

ai sensi della disposizione del quarto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600. In quest'ultimo caso non dovrà essere operata nessuna variazione in aumento dato che l'importo stesso è stato già assunto a base della determinazione del reddito imponibile.

Ai sensi dell'art. 96, gli utili distribuiti da società collegate, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato, sono tassabili per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti - ma si computano per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni relative alla maggiorazione di conguaglio di cui agli artt. 105, 106 e 107 -. Dovrà pertanto essere indicato al rigo A97 l'importo corrispondente al 60% dei predetti utili.

Ai fini del computo del credito per imposte pagate all'estero, di cui all'art. 15, l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40% suindicato.

Al rigo A99 va indicato l'ammontare del credito di imposta, qualora esso sia stato imputato al conto dei profitti e delle perdite, dato che il credito stesso viene tassato mediante la sua aggiunta al reddito imponibile nel rigo 19 del mod. 760/M o nel rigo 33 del mod. 760/B.

Si ricorda che, ai sensi della legge 16 dicembre 1977, n. 904 come modificata dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, compete un credito di imposta pari ai 9/16 degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci delle società di capitali, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983.

Se la delibera di distribuzione fu adottata entro la data di chiusura dell'esercizio in corsó al 1° dicembre 1983, spetta un credito di imposta nella misura di 1/3 ovvero nella misura del 42,85% per le società di capitali e per gli enti finanziari.

Tale credito non spetta, invece, sui dividendi per i quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (cedolare secca opzionale ovvero sui dividendi attribuiti alle azioni di risparmio). Il credito d'imposta non spetta ai soci non residenti di società residenti in Italia (a meno che i soci stessi non siano società o enti esteri con stabile organizzazione in Italia) ed ai soci residenti di società non residenti.

Detto credito spetta, nella misura dei 9/16, ai sensi dell'art. 14, anche ai partecipanti agli enti di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 87, sugli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, la cui delibera è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.

Il credito stesso va indicato al rigo 19 del mod. 760/M o al rigo 33 del mod. 760/B per sommarlo al reddito complessivo imponibile; di pari ammontare dovrà essere detratto al rigo 27, o al rigo 40 degli stessi modelli per la determinazione dell'imposta dovuta o dell'eventuale rimborso d'imposta.

Al rigo A100 va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG. In tale rigo vanno altresì indicati, con riguardo alle aziende ed istituti di credito, gli interessi attivi derivanti dai mutui fatti agli enti indicati nell'art. 21, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, fruenti dell'esenzione ai fini dell'IRPEG per metà del loro ammontare.

Ai righi A101, A102 e A103 vanno indicate le eventuali variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 75, comma 4, le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Dette spese ed oneri afferenti a ricavi o proventi che pur non imputati al conto economico dell'esercizio al quale si riferisce la dichiarazione concorrono alla formazione del reddito di tale esercizio, possono essere indicati tra le variazioni in diminuzione. Non sono tuttavia deducibili i costi e gli oneri non registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili, registro dei compensi a terzi).

Le imprese danneggiate nei comuni terremotati possono comprendere tra le variazioni in diminuzione le erogazioni ricevute ammesse in deduzione dalle vigenti leggi semprechè esse abbiano interessato il conto dei profitti e delle perdite.

Ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787 (entrata in vigore il 29 dicembre 1978) e della legge 4 novembre 1981, n. 626, (entrata in vigore l'8 novembre 1981), i soggetti che partecipano o sono associati in partecipazione alle società consortili ivi previste e i terzi acquirenti delle azioni sottoscritte dalle stesse società possono beneficiare delle agevolazioni stabilite dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 787.

Si osserva che le erogazioni liberali, da indicare al rigo A107 sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali previste dagli articoli 65, comma 2, e 10, comma 1, lett. r), del T.U.I.R., e dall'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113, al reddito di rigo A106 al netto dell'ILOR deducibile e delle erogazioni stesse.

Agli effetti dell'imposta locale il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo II del T.U.I.R. relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEG. Il reddito di rigo A106 (lett. F) da indicare al rigo A109 va diminuito, (al rigo A115), o aumentato, (al rigo A110), dei redditi (o perdite) derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, nonchè dei redditi, (al rigo A116), derivanti da partecipazioni in altre società (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5); va altresì diminuito, al rigo A118, dei redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. I redditi dei predetti immobili sono tassati separatamente ai fini dell' ILOR e vanno indicati nei modelli 760/E e 760/F, specificando nelle annotazioni dei modelli stessi che detti redditi sono inclusi nel reddito d'impresa.

Al rigo A119 va indicata la residua quota del 40% degli utili distribuiti da società collegate estere indicati, nella misura del 60%, al rigo A97, percepiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi esenti solo dall'imposta locale sui redditi ovvero solo dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche va ricalcolato l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi, provvedendo ad inserire la differenza tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini IRPEG e quello deducibile ai fini ILOR al rigo A112 o al rigo A121.

Al rigo A124 va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR e al rigo A126 va indicato l'importo complessivo delle erogazioni liberali ivi previste.

Si osserva al riguardo che le erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali previste dagli articoli 65, comma 2, e 10, comma 1, lett. r), del T.U.I.R., e dall'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113 sul reddito di rigo A125 al netto delle erogazioni stesse.

Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive.

Il presente prospetto va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze patrimoniali, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere a) e b) e che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 dello stesso articolo di far concorrere le plusvalenze stesse alla formazione del reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il nono. Tale facoltà può essere altresì esercitata anche per le sopravvenienze connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53.

L'anzidetta facoltà va esercitata indicando al rigo A128 l'ammontare complessivo delle plusvalenze e/o sopravvenienze che si intendono ripartire in quote costanti, provvedendo altresì ad indicare al rigo A129 la quota costante, determinata in funzione del numero di esercizi nei quali si intende ripartire il predetto ammontare.

L'ammontare complessivo delle plusvalenze e delle sopravvenienze di cui al rigo A128 va indicato tra le variazioni in diminuzione al rigo A91, mentre la quota di cui al rigo A129 va indicata tra le variazioni in aumento al rigo A61.

Nella quarta pagina del modello è stato inserito un riquadro riservato agli enti non commerciali relativo all'opzione, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, per il regime ordinario per l'anno 1988 e alla comunicazione di aver optato per il regime ordinario per il triennio in corso, nonché all'opzione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 per le attività indicate negli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74 e 74 ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

7 MOD. 760/C REDDITI D'IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e non residenti, aventi nel territorio dello Stato stabile organizzazione, che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata.

Si premette che il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del T.U.I.R., in quanto compatibili, e che la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono deducibili, ai sensi dell'art. 109, comma 2, per la parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Ai righi C1, C2 e C3 vanno indicati: l'attività esercitata (descrizione), il luogo di esercizio dell'attività stessa con il relativo indirizzo, nonché il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se l'attività è svolta in più comuni dovrà essere indicato il principale e in apposito allegato dovranno essere indicati gli altri, con il relativo indirizzo. In tale allegato devono essere inoltre specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata, nello stesso o in altri comuni (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, ecc.). Se le scritture sono conservate presso terzi, indicarne anche le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.

Al rigo C4 va indicato l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli esenti) senza tener conto di quelli relativi ad imprese gestite con contabilità separata e di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Al rigo C5 va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni di cui al capo VI del titolo I del T.U.I.R., senza tuttavia tener conto dei componenti negativi, deducibili ai sensi dell'art. 67, comma 10, e indicati, nella misura del 50 per cento, nei righi C8 e C9.

Al rigo C6 vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive e le rimanenze finali ed esclusi i redditi di capitale e i redditi fondiari. Si fa presente, con riguardo alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere a) e b), che, qualora l'ente si avvalga della facoltà di cui al quarto comma dello stesso articolo, tra i componenti di tale rigo va indicata la quota costante imputabile all'esercizio cui si riferisce la dichiarazione.

Al rigo C7 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui al precedente rigo C5 per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare di rigo C6 e l'ammontare di rigo C4.

Al rigo C8 vanno indicate, nella misura del 50 per cento, le quote di ammortamento, le spese dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire e i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio di beni mobili adibiti promiscuamente all'attività commerciale e all'attività istituzionale.

Al rigo C9 vanno indicati, nella misura del 50 per cento, la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria, relativi ai beni immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che l'ente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Il reddito netto o perdita, di rigo C11 è costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo C6 e il totale B di rigo C10.

Il riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi va compilato tenendo presente quanto precisato con riferimento al riquadro concernente la determinazione del reddito d'impresa agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in relazione ai componenti positivi e negativi che hanno rilevanza per l'imposta locale sui redditi.

Nel rigo C17 va indicata la differenza tra l'ammontare di rigo C12 e il totale E di rigo C16; qualora detta differenza sia negativa nel rigo stesso va indicato zero.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 109, comma 3, la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi agli effetti della determinazione sia dell'IRPEG sia dell'ILOR, nella misura proporzionale di cui al comma 2 dello stesso art. 109, è subordinata alla condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attività esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilità unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondenti alle prescrizioni dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973.

Si ricorda che l'art. 10, comma 5, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, così come sostituito dalla legge di conversione 27 gennaio 1989, n. 20, ha aggiunto all'art. 109 il comma 4-bis, secondo il quale "Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti". Ne discende che limitatamente a tali enti le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa possono essere effettuate nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione stessa vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica.

Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive

Il presente prospetto va compilato dagli enti esercenti attività di impresa che hanno realizzato plusvalenze patrimoniali ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere *a)* e *b)* e che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 dello stesso articolo di far concorrere le plusvalenze stesse alla formazione del reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il nono.

Tale facoltà può essere altresì esercitata anche per le sopravvenienze connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53.

L'anzidetta facoltà va esercitata indicando al rigo C18 l'ammontare complessivo delle plusvalenze e/o sopravvenienze che si intendono ripartire in quote costanti, provvedendo altresì ad indicare al rigo C19 la quota costante, determinata in funzione del numero di esercizi nei quali si intende ripartire il predetto ammontare.

8 MOD. 760/D - REDDITI DI IMPRESA MINORE

Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attività commerciali con contabilità separata qualora:

a) nell'esercizio di tale attività abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente ricavi per ammontare non superiore a 780 milioni di lire e non abbiano optato per il regime ordinario;
b) pur avendo superato detto limite, fruiscono del regime triennale di contabilità semplificata,
c) indipendentemente dall'ammontare dei ricavi, abbiano iniziato un'attività commerciale nel 1988.

Si fa presente che per l'anno 1988, nei confronti degli enti non commerciali continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera *d)*, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154, le disposizioni degli articoli 72 e 72-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

Si precisa che il riferimento normativo ai suindicati articoli si intende fatto ai soli fini dell'individuazione dei criteri di determinazione del reddito e che pertanto sono applicabili le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comprese quelle che riguardano i ricavi, le plusvalenze, gli ammortamenti ecc.

Si ricorda che è considerata attività commerciale l'esercizio abituale ancorché non esclusivo di:

— attività industriali rivolte alla produzione di beni o servizi;
— attività intermediarie nella circolazione dei beni;
— attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
— attività bancarie o assicurative;
— attività ausiliarie delle precedenti;
— attività dirette all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno e quelle rivolte alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per meno della metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;
— attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del cod. civ., ad esclusione di quelle rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione;
— attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni ed altre acque interne.

Si fa inoltre presente che, a norma dell'art. 88, comma 2, non costituiscono esercizio di attività commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali;
c) l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio da parte delle regioni, delle provincie, dei comuni e dei relativi consorzi.

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti:
Ai righi D1, D2 e D3 vanno indicati: l'attività esercitata (descrizione) e il luogo di esercizio con il relativo indirizzo, nonché il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se l'attività è svolta in più comuni dovrà essere indicato il principale e in apposito allegato dovranno essere indicati gli altri con il relativo indirizzo. In tale allegato devono essere inoltre specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata, nello stesso o in altri comuni (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, opifici, ecc.). Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, indicarne anche le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.

Devono essere inoltre indicati (ai righi D4, D5 e D6):

— le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel 1988;
— il valore, al 31 dicembre 1988, delle rimanenze (materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci) come riportato nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA;
— l'ammontare delle ritenute di acconto subite risultante dai certificati dei sostituti d'imposta.

Il modello è diviso in 2 sezioni.

La Sezione I va utilizzata dagli enti titolari di reddito di impresa che hanno conseguito nell'anno 1988 ricavi per un ammontare non superiore a L. 780 milioni e che non hanno optato per il regime della contabilità ordinaria. Il reddito di tali enti si determina con le disposizioni contenute nell'art. 72 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La sezione II va utilizzata dagli enti che hanno conseguito in detto anno ricavi per un ammontare non superiore a lire 18 milioni, semprechè rientrino nelle categorie indicate nell'art. 72 bis del D.P.R. n. 597 del 1973.

Sezione I.

La Sezione I è composta di due riquadri, il primo è destinato alla determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il secondo è destinato alla determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Il reddito ai fini dell'imposta personale, per le imprese minori, non viene determinato sulla base del conto dei profitti e delle perdite, bensì mediante la somma algebrica dei componenti positivi e negativi indicati all'art. 72 del decreto n. 597 del 1973.

A tal fine deve essere indicato ai righi D7, D8 e D9 del riquadro, l'ammontare delle varie categorie di ricavi ivi specificati. I corrispettivi derivanti dalla cessione di titoli devono essere indicati fra i ricavi anche se l'impresa non ha per oggetto specifico - ancorché non esclusivo - la compravendita, il possesso e la gestione di titoli o l'assunzione di partecipazioni.

Ai righi D10 e D11 deve essere dichiarato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali realizzate e delle sopravvenienze attive.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53 o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei predetti beni, concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il nono.

La stessa modalità è applicabile ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento dei suindicati beni per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

Pertanto qualora il contribuente intenda avvalersi della facoltà di far concorrere a tassazione le sopravvenienze e le plusvalenze suindicate per quote costanti dovrà indicare tra le sopravvenienze e le plusvalenze dei righi D10 e D11 la quota di esse risultante dalla divisione degli importi di dette plusvalenze e sopravvenienze che intende rateizzare per il numero degli anni prescelto. Dovrà altresì compilare il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze.

Le voci di cui ai righi da D13 a D25 riguardano gli elementi che l'art. 72 considera componenti negativi del reddito per le imprese minori.

Al rigo D13 va indicato sia il costo dei beni destinati alla produzione dei beni e dei servizi sia il costo dei beni acquistati per la vendita. A tale fine all'ammontare di detti costi si aggiunge il valore delle giacenze iniziali e dal totale si sottrae il valore delle rimanenze finali. Tali valori si desumono dal registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA debitamente integrato.

Al rigo D16 deve essere esposto l'ammontare delle spese per il personale dipendente. Detto ammontare deve essere determinato computando oltre alle retribuzioni vere e proprie (al lordo dei contributi a carico dei dipendenti) e alle eventuali quote arretrate, le indennità di trasferta e qualsiasi altro compenso dovuto in relazione al rapporto di lavoro (con la sola esclusione delle indennità pagate per conto di enti previdenziali ed assistenziali) nonché le indennità di fine rapporto, gli acconti sulle stesse dopo la cessazione del rapporto di lavoro e le anticipazioni sulle indennità stesse in costanza del rapporto di lavoro corrisposti nell'anno. Le quote maturate nell'anno 1988 a fronte di tali indennità sono ammesse in deduzione a condizione che venga allegato il relativo prospetto analitico di calcolo; le quote non dedotte sono ammesse in deduzione nella determinazione del reddito relativo al periodo di imposta in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.

Al rigo D19 deve essere indicata la parte degli interessi che non eccede la quota proporzionale e deducibile ai sensi dell'art. 63. Per la determinazione degli interessi passivi deducibili si rinvia a quanto precisato nelle istruzioni al modello 760/A, rigo A70.

La parte deducibile (corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 63) delle spese e degli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito va compresa fra gli «altri costi e spese documentati» di cui al rigo D24.

Tra gli altri costi deducibili vanno comprese le erogazioni effettuate, a norma di legge, in soccorso delle popolazioni dei comuni terremotati.

Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dalla legge di conversione n. 53 del 28 febbraio 1983, non deve essere indicato l'ammontare dei costi ed oneri non documentati previsti dall'art. 72, punto 12, del D.P.R. n. 597, salvo quelli riguardanti le imprese indicate nel 1° comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979 (somministrazione pasti e bevande, prestazioni alberghiere) e per gli intermediari e rappresentanti di commercio per i quali le deduzioni forfetarie sono ammesse nelle seguenti misure:
— 3% dei ricavi fino a 12 milioni di lire;
— 1% dei ricavi oltre 12 milioni di lire e fino a 150 milioni;
— 0,50% dei ricavi oltre i 150 milioni e fino a 180 milioni.

Al rigo D23 devono essere indicate le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite.

Una volta ottenuto il totale dei componenti positivi (A) e il totale dei componenti negativi (B), si procede ad effettuare la loro differenza e si determina il «totale reddito d'impresa (o la perdita)» (C), da indicare nel rigo 18 del Mod. 760/B.

Il riquadro successivo è destinato alla determinazione del reddito d'impresa minore ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Anche per tale determinazione si procede mediante una somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi.

Al totale reddito o perdita d'impresa di cui alla lettera C vanno aggiunte le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate e vanno dedotti i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate.

Vanno altresì dedotti i redditi esenti ai soli fini ILOR con esclusione di quelli fruenti di esenzioni territoriali, la cui deduzione si effettua successivamente.

Si ricava così il reddito (F), al lordo delle esenzioni territoriali, dal quale, sottraendo i redditi fruenti delle esenzioni territoriali stesse, si ottiene il reddito netto (G) che va indicato nel rigo 03 del Mod. 760/B.

Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1 della legge n. 516 del 1982 e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato, nello spazio riservato alle "Annotazioni" l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in cui l'evento si è verificato sempre che ne sia stata fatta apposita annotazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione, nelle scritture contabili obbligatorie, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600, del periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Detta annotazione va eseguita indicando, nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse o dei corrispettivi) ovvero, per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale tributo, nell'apposito registro in corso di utilizzazione al momento della annotazione stessa, l'ammontare complessivo dei corrispettivi non registrati. In sede di dichiarazione, inoltre, il predetto ammontare dei corrispettivi dovrà essere inserito tra i rispettivi componenti positivi congiuntamente a quelli regolarmente registrati; nello spazio riservato alle annotazioni dovrà essere indicato specificamente l'importo dei ricavi, delle plusvalenze o sopravvenienze che si intende regolarizzare agli effetti di cui sopra.

Sezione II

La sezione II è destinata alla determinazione del reddito delle categorie di impresa previste dall'art. 72-bis del D.P.R. n. 597 del 1973, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche che dell'imposta locale sui redditi.

I ricavi da indicare per la compilazione del presente riquadro sono rappresentati dai corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'IVA e di quelle per le quali non è prevista la registrazione agli effetti di tale imposta, annotate o soggette ad annotazioni separatamente, a norma del terzo comma dell'art. 18 del D.P.R. n. 600.

Dopo aver riportato, nell'apposita colonna, l'ammontare dei ricavi conseguiti, i contribuenti titolari delle suddette imprese, indicheranno il reddito d'impresa determinato sulla base dei coefficienti di redditività a ciascuna categoria applicabili, sommando al reddito così calcolato le eventuali plusvalenze patrimoniali realizzate.

Tali coefficienti di redditività, così come modificati dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge n. 53 del 28 febbraio 1983, risultano indicati sul prospetto di calcolo relativo alla presente sezione, tenendo presente che gli scaglioni di ricavi relativi a ciascuno dei coefficienti vanno computati nella misura fino a 10 milioni, oltre 10 milioni e fino a 14 milioni, oltre 14 milioni e fino a 18 milioni.

Nella colonna "plusvalenze realizzate" dovranno essere indicate le plusvalenze realizzate nel 1988 per cessione di beni diversi da quelli indicati nell'art. 53, le quali vanno sommate al reddito di impresa determinato forfetariamente.

Il reddito di rigo D56 va indicato nel rigo 03 e nel rigo 18 del Mod. 760/B.

Nella compilazione del modello 760/D non vanno indicati né i redditi degli immobili relativi all'impresa, né gli utili derivanti da eventuali partecipazioni sociali, né i redditi di capitali. Ciò perchè tali redditi, pur essendo di pertinenza dell'impresa, non sono considerati componenti positivi del reddito d'impresa minore ma devono concorrere di per sé a formare il reddito complessivo dell'ente e devono perciò essere indicati nei rispettivi Modelli E, F, H e G.

Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive.

Il presente prospetto va compilato dai soggetti esercenti attività di impresa che hanno realizzato plusvalenze patrimoniali ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere *a)* e *b)* e che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 dello stesso articolo di far concorrere le plusvalenze stesse alla formazione del reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il nono.

Tale facoltà può essere altresì esercitata anche per le sopravvenienze connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53.

L'anzidetta facoltà va esercitata indicando al rigo D57 l'ammontare complessivo delle plusvalenze e/o sopravvenienze che si intende ripartire in quote costanti provvedendo altresì ad indicare al rigo D58 la quota costante determinata in funzione del numero di esercizi nei quali si intende ripartire il predetto ammontare.

9 MOD. 760/E - REDDITI DEI TERRENI

Questo modello deve essere compilato dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita nel catasto dei terreni ovvero che siano affittuari dei fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario).

I redditi dominicali e agrari da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe d'estimo approvate con decreto del Ministro delle finanze 7 febbraio 1984 ed aventi effetto dal 1° gennaio 1986. Detti redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali esistenti presso gli Uffici Tecnici Erariali della provincia ovvero dagli specifici tabulati (T4, T5 e T6) predisposti dalla Direzione Generale del Catasto e SS.TT.EE. e consultabili presso i Comuni (o presso la Regione Trentino-Alto Adige per le provincie di Trento e Bolzano), i Consorzi di bonifica e le Associazioni di categoria.

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Qualora le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del T.U.I.R..

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario:

a) i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;

b) i terreni dati in affitto per usi non agricoli;

c) i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali dal possessore.

Alle colonne 1 e 4 va riportato rispettivamente il totale del reddito catastale dominicale e quello agrario ottenuto come sopra precisato. Alle colonne 2 e 3 si deve indicare la quota di reddito dominicale spettante ai fini IRPEG e ILOR; analoga indicazione deve essere effettuata, per quanto concerne i redditi agrari, alle colonne 5 e 6.

Nel primo riquadro sottostante vanno indicati rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente, il numero della partita catastale, il comune, la provincia nonché la località dove il terreno è ubicato e, nel secondo riquadro sottostante, riservato alle annotazioni, le altre eventuali necessarie precisazioni, avendo cura di indicare il numero d'ordine del terreno cui i dati si riferiscono.

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale determinato ai fini IRPEG e ILOR e alla esclusione del reddito agrario dalle stesse imposte.

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi a terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEG e dall'ILOR.

Nei casi sopra indicati, nello spazio riservato alle Annotazioni deve essere dichiarato di trovarsi nelle condizioni per fruire dei predetti benefici.

Godono della riduzione a metà dell'ILOR i redditi dominicali ed agrari dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, dei terreni situati ad altitudine, non inferiore a m 700 sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, nonché dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Per la compilazione del quadro si ritiene utile specificare qui di seguito i criteri che i contribuenti devono seguire, in presenza delle ipotesi sopra indicate, per determinare il reddito dominicale e agrario:

1) mancata coltivazione dei fondi rustici. Il dichiarante deve compilare le colonne 1, 2 e 3 che riguardano il reddito dominicale, indicando alla colonna 1 il 30% del reddito catastale e alle colonne 2 e 3 la quota del reddito stesso di propria spettanza. Nessun reddito deve essere invece indicato nelle colonne 4, 5 e 6 che si riferiscono al reddito agrario;

2) perdite del prodotto ordinario per eventi naturali. Le colonne da 1 a 6 non vanno compilate.

3) territori montani. Nelle colonne 2 e 5 il dichiarante deve indicare rispettivamente il reddito dominicale e agrario assoggettabile all'IRPEG, nelle colonne 3 e 6 vanno indicati invece i redditi ai fini ILOR già ridotti al 50 per cento.

Ai sensi dell'art. 5-bis del D.P.R. n. 601 del 1973, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEG ed ILOR quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione.

Per fruire della predetta agevolazione, quest'ultima circostanza deve essere denunciata all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e la durata deve essere attestata nello spazio riservato alle Annotazioni.

I redditi dominicali dei terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone, vanno determinati con criteri diversi da quelli valevoli per i redditi dominicali in generale.

È infatti consentito al possessore di tali terreni di dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se, per effetto di regimi legali di determinazione del canone, questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale. In tal caso, è necessario indicare, sempre nelle Annotazioni, gli estremi di registrazione del contratto di affittanza agraria e il nome e cognome dell'affittuario.

L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Questo modello deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi derivanti dall'allevamento di animali ai sensi dell'art. 78, quando tale attività eccede il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29, salvo che non si opti per la determinazione analitica del reddito stesso in base ai costi e ai ricavi effettivi.

In base al predetto art. 78, per i soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite suindicato, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità da fissare con decreto del Ministro delle finanze.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 31 dicembre 1988, nel quale sono stabiliti i criteri per determinare il numero di animali allevabili, per ciascuna specie, sul terreno e reddituaImente riconducibili nell'ambito del reddito agrario, ai sensi della lett. b), comma 2, dell'art. 29, il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza, nonché il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente. Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fascie di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottarsi per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Si fa presente che le predette tabelle sono state predisposte sulla base delle tariffe medie di reddito agrario computate con riferimento alle nuove tariffe di reddito agrario approvate con decreto del Ministro delle finanze del 7 febbraio 1984 ed in vigore dal 1° gennaio 1988.

Per esigenze di semplificazione nel presente modello 760/E-1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fascie di qualità e ad animali di diverse specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purchè in possesso dei seguenti requisiti:

1) che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;

2) che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D.M. 31 dicembre 1988 (riportata a pag. 12 delle istruzioni).

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni dovrà essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del T.U.I.R. ovvero all'art. 72 del D.P.R. n. 597 del 1973, a seconda che si tratti di impresa ordinaria ovvero di impresa minore.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo, nel senso che l'impresa di allevamento può optare per il normale regime di determinazione che le è proprio, in relazione all'entità dei ricavi realizzati (impresa ordinaria o impresa minore). Tale opzione va esercitata in sede di dichiarazione, determinando tale reddito nel quadro 760/A oppure 760/D senza utilizzare il quadro 760/E-1.

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al citato D.M., il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo che si possono riscontrare in presenza di allevamenti riguardanti più specie animali od esercitati su terreni appartenenti a diverse fascie di qualità. In particolare nella sezione II si indicherà il numero dei capi allevati per ciascuna specie, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti a fianco indicati, si otterrà il totale (totale B) dei capi ridotti all'unità di misura assunta come base (piccioni e altri volatili).

Con lo stesso procedimento nella sezione I, si indicheranno i redditi agrari riportati distintamente per fascie di qualità, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si otterrà il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).

Per ricavare il reddito imponibile ai sensi dell'art. 78 si deve sviluppare nella sezione III il seguente calcolo:

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 372, 4, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29, per 100.000 lire di R.A.; tale valore, rapportato a 100 000 darà il numero di capi allevabili (colonna 2 del rigo E1 43) entro il predetto limite;

b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili (colonna 2 del rigo E1 43) si avrà il numero dei capi eccedenti espresso in unità base di allevamento (colonna 3 del rigo E1 43);

c) il numero dei capi allevati in eccedenza (colonna 3 del rigo E1 43) dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 33,33 che è l'imponibile di ogni capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), quindi per il coefficiente di maggiorazione stabilito in 2 dal D.M. 31 dicembre 1988. Il prodotto dei due coefficienti è uguale a 66.66 per cui sarà sufficiente moltiplicare il numero dei capi eccedenti per tale ultimo indice per ottenere il reddito imponibile della impresa di allevamento, esercitata in eccedenza al limite dell'art. 29, determinato ai sensi dell'art. 78.

Tale dato deve confluire, come componente del reddito d'impresa, nel Mod. 760/A, se trattasi di società di capitale o ente commerciale, ovvero se trattasi di ente non commerciale che eserciti altre attività per le quali si rende necessaria la compilazione di detto Mod. 760/A (le istruzioni da seguire sono contenute nel Mod. 760/A). Quando, invece, trattasi di ente non commerciale che fruisce del regime di contabilità semplificata, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 29, non va riportato nel Modello 760/D ma nel modello 760/B, rigo 18, unitamente al reddito agrario.

Gli enti non commerciali, che non compilano il Mod. 760/A, devono provvedere a determinare il reddito di allevamento ai fini ILOR. Pertanto nel rigo E1 44 va riportato il reddito quale risulta dalla Sezione III, rigo E1 43, colonna 5, dal quale si dedurrà il reddito esente ai fini ILOR per il quale deve essere compilato il prospetto posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni fornite a chiarimento dal prospetto stesso. Il reddito di rigo E1 46 va riportato al rigo 04 del Mod. 760/B, unitamente al reddito agrario.

Questo modello deve essere compilato dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. Pertanto in presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero non deve essere compilato questo modello, bensì il modello 760/L.

L'obbligo di compilare il modello riguarda anche le società e gli enti che possiedono immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Nel caso in cui i predetti immobili siano posseduti da società o da enti che compilano il modello 760/A il relativo reddito rileva solamente ai fini ILOR.

Sono considerati strumentali, ai sensi del comma 2 dell'art. 40:

— gli immobili strumentali «per destinazione», cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore;

— gli immobili strumentali «per natura», cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Tra gli immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni sono da ricomprendere quelli classificati o classificabili nelle categorie B, C, D ed E nonché nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Non danno luogo a reddito dei fabbricati le costruzioni rurali appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono (costruzioni adibite ad abitazione dei coltivatori, al ricovero degli animali, ecc.) se effettivamente adibite ad usi rurali in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno.

In presenza di più unità immobiliari con lo stesso numero di partita catastale (ad esempio, appartamento e garage) dovranno essere utilizzati tanti righi quante sono le unità immobiliari. In ciascuno dei righi da F1 a F35 devono essere indicati, distintamente per ciascuna delle colonne in cui è diviso, i dati di seguito illustrati.

Nella colonna 1 va indicata la categoria catastale quale risulta nei registri catastali.

Nella colonna 2 va indicata la rendita catastale intera, quale risulta nei registri catastali.

Qualora l'unità immobiliare non sia censita in catasto devono essere indicate la categoria catastale e la rendita attribuita ad unità immobiliari già censite in catasto; tali elementi possono essere richiesti agli Uffici Tecnici Erariali ai quali è opportuno rivolgersi tempestivamente.

Nella colonna 3 va indicato il periodo di possesso del fabbricato espresso in giorni. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data dalla quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella colonna 4 va indicata (in percentuale) la quota di possesso.

La colonna 5 (U.I.D.) va barrata con il segno (X) se si tratta di unità immobiliari a disposizione destinate ad abitazione, il cui reddito è soggetto all'aumento di un terzo.

Si precisa che per unità immobiliari a disposizione devono intendersi non solo quelle utilizzate come residenze secondarie dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili).

Vanno, invece, segnalate con il segno (X) alla colonna U.I.N.L. le unità immobiliari destinate ad abitazioni ubicate nei Comuni indicati nell'allegato A alla delibera del CIPE del 30 maggio 1985 (pubblicata nella Gazzetta *Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985) sempreché risultino non locate per almeno sei mesi nel periodo d'imposta. La rendita catastale rivalutata di tali unità immobiliari va aumentata del 300% (in pratica va moltiplicata per 4); tale aumento però non si applica alla prima unità immobiliare non locata, a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonchè alle nuove abitazioni per i primi 18 mesi dalla data di rilascio del certificato di abilitabilità *ovvero*, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.

Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo e del 300% si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc.). Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

La quota spettante della rendita catastale rivalutata da indicare a colonna 7 si ottiene, anche per gli immobili direttamente utilizzati dall'ente, moltiplicando la rendita catastale iscritta in catasto per i coefficienti di aggiornamento di cui all'apposita tabella di seguito riportata.

Per le unità immobiliari a disposizione destinate ad abitazione la rendita catastale rivalutata da indicare a colonna 7 va aumentato di un terzo; se si tratta di unità immobiliari segnalate alla colonna U.I.N.L. la rendita catastale rivalutata da indicare sempre a colonna 7 va moltiplicata per 4.

Tabella dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali
(D.M. 19 novembre 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n.* 294 del 17 dicembre 1987)

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA		
Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni di tipo signorile	A/1	365
Abitazioni di tipo civile	A/2	280
Abitazioni di tipo economico	A/3	255
Abitazioni di tipo popolare	A/4	220
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	205
Abitazioni di tipo rurale	A/6	220
Abitazioni in villini	A/7	325
Abitazioni in ville	A/8	415
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	180
Uffici e studi privati	A/10	460
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	235
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	305
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	305
Prigioni e riformatori	B/3	305
Uffici pubblici	B/4	305
Scuole e laboratori scientifici	B/5	305
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	180
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	305
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	305
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Negozi e botteghe	C/1	425
Magazzini e locali di deposito	C/2	370
Laboratori per arti e mestieri	C/3	370
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	370
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	370
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	370
Tettoie chiuse o aperte	C/7	370
II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE.		
Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni	da D/1 a D/9	425
III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE.		
Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi	da E/1 a E/9	255

In caso di locazione della unità immobiliare va compilata la colonna 8, indicando, indipendentemente dall'effettiva percezione, quale quota spettante del reddito netto effettivo, l'ammontare annuo del canone di locazione risultante dal contratto (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se sono comprese nel canone), e relativo alla quota e al periodo di possesso, diminuito di un quarto a titolo di spese di manutenzione, riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita; per i fabbricati siti nella città di Venezia Centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la riduzione è di due quinti anziché di un quarto. Per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni la riduzione compete nella misura di un terzo, sempreché, ovviamente, gli stessi siano posseduti da soggetti non imprenditori.

Nelle colonne 9 e 10 va indicato il reddito dei fabbricati rilevante ai fini, rispettivamente, dell'IRPEG e dell'ILOR.

In caso di unità immobiliare utilizzata direttamente dal possessore come abitazione principale o soggetta all'aumento di un terzo o del 300 per cento del reddito, deve essere indicato nelle colonne 9 e 10 lo stesso importo della colonna 7.

In caso di unità immobiliare data in locazione anche per una parte soltanto dell'anno, va, invece, indicato l'importo della colonna 8 se questo risulta:

— maggiore dell'importo della colonna 7 aumentato di un quinto;

— inferiore all'importo della colonna 7 diminuito di un quinto, per effetto di regimi legali di determinazione del canone. Della presenza di tali regimi legali deve essere fatta menzione nelle Annotazioni.

In tutti gli altri casi va indicato l'importo della colonna 7.

In caso di locazioni cessate o iniziate nel corso dell'anno la rendita catastale da porre a confronto con il reddito effettivo deve comunque essere considerata per intero.

Nella colonna 11 vanno indicati il mese e l'anno di scadenza dell'eventuale esenzione spettante ai fini dell'ILOR.

In base al secondo comma dell'art. 46 della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-*ter* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'ILOR per un periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia stata validamente presentata al Comune domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985;

b) ricorrano tutti i requisiti tipologici, di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali l'esenzione sarebbe spettata;

c) l'interessato ne faccia richiesta all'Ufficio delle imposte del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria presentata al Comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune stesso;

d) alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria l'interessato presenti, entro 90 giorni da tale scadenza, all'Ufficio delle imposte, a pena di decadenza dai benefici, copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza, una dichiarazione del Comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

Ai sensi del quarto comma dello stesso art. 46 della legge n. 47 del 1985 il rilascio della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria per il conseguimento in via provvisoria degli effetti da ultimo menzionati deve essere prodotta dall'interessato all'Ufficio delle imposte competente copia autenticata della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza.

Non si fa comunque luogo al rimborso dell'ILOR già pagata.

Il reddito catastale degli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile, non concorre alla formazione del reddito soggetto ad IRPEG ed ILOR e pertanto alle colonne 9 e 10 non va indicato alcun importo. Le predette agevolazioni competono per tutto il periodo di imposta a condizione che l'interessato abbia denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e attesti la durata di tale condizione nello spazio riservato alle Annotazioni precisando la destinazione data (biblioteca, cineteca, ecc.).

Il reddito relativo alle abitazioni non di lusso di nuova costruzione, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma di detto art. 7 della legge n. 168/82, fino al 31 dicembre 1997 concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEG nella misura del 50% ed è esente dall'ILOR. Di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle Annotazioni.

Nel caso di trasferimento della proprietà nel corso dell'anno, sia il cedente che l'acquirente dovranno indicare l'immobile, riportando nello spazio riservato alle Annotazioni, rispettivamente, le generalità del nuovo possessore e del cedente, nonché del titolo di trasferimento con gli estremi della trascrizione.

Ciascuno dei due soggetti dovrà dichiarare la quota del reddito proporzionale alla durata del possesso nel corso dell'anno espressa in giorni.

Nel secondo riquadro vanno indicati i seguenti dati:
— la partita catastale o, qualora l'unità immobiliare non sia ancora censita, la sigla «N.C.» (non censita);
— l'indirizzo completo (comune, provincia, frazione, via o piazza, numero civico, scala o interno).

Nel riquadro sottostante vanno, poi, indicati, avendo cura di riportare nella prima colonna il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si fa riferimento, gli altri dati eventualmente richiesti nelle presenti istruzioni.

12 MOD. 760/G - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti in Italia nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli.

Non devono essere dichiarati i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 emessi successivamente al 20 settembre 1986; gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali: i proventi dei titoli «atipici» e dei certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare; gli utili delle azioni di risparmio sui quali è stata applicata la ritenuta «secca» del 15%, ecc.).

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali con contabilità ordinaria, che non devono pertanto indicarsi in questo modello ma in quello relativo al reddito d'impresa (modello 760/A).

I redditi prodotti all'estero, distinti secondo le specifiche del modello devono essere elencati, per Stato di provenienza, in un'apposita distinta da allegare al modello stesso, nella quale devono altresì essere indicate le imposte estere pagate in ciascuno Stato in via definitiva nel periodo di imposta e il credito d'imposta di cui all'art. 15, che va riportato nel rigo 41 del Mod. 760/B.

Nei righi da G1 a G5 vanno indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti da società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici e dagli enti indicati alla lett. b), del comma 1 dell'art. 87, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo.

Si rammenta che il credito d'imposta compete nella misura dei nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 ovvero, nel caso in cui trattasi di partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. b), se la delibera è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988.

Il credito d'imposta continua, invece, a spettare nella misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983.

Per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui, all'art. 87, lett. b), prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, nessun credito d'imposta può essere fatto valere.

Il credito d'imposta non compete se gli utili siano stati distribuiti da società estere non residenti, anche se il percettore è un soggetto residente.

Nel rigo G1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, il credito d'imposta, nella misura di 9/16 delle somme percepite e l'importo delle ritenute subite.

Nel rigo G2 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, il credito d'imposta, nella misura di 1/3 delle somme percepite e l'importo delle ritenute subite.

Nel rigo G3 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett.b), dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, il credito d'imposta nella misura di 9/16 delle somme percepite e l'importo delle ritenute subite.

Nel rigo G4 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett.b), prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, (per i quali non compete il credito d'imposta) e l'importo delle ritenute subite.

Nel rigo G5 vanno indicati: l'ammontare degli utili distribuiti da società estere di ogni tipo, al lordo delle ritenute e l'importo delle ritenute subite.

Nel rigo G7 vanno indicati gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

Al rigo G8 vanno indicati gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione, percepiti nel periodo d'imposta e quello delle corrispondenti ritenute. Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974, vanno computati per metà del loro ammontare (art. 30 del D.P.R. n. 598/1973).

Al rigo G9 vanno indicate le rendite perpetue, cioè le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 cod. civ.); sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 cod. civ.).

Al rigo G10 vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte in favore di terzi. Tali compensi (provvigioni, commissioni, premi, ecc.) sono di regola percepiti da imprese nell'esercizio dell'attività loro propria (per lo più aziende ed istituti di credito ed imprese assicurative) ed in tal caso non costituiscono redditi di capitale ma componenti del reddito d'impresa. Quando il compenso è percepito da un soggetto non imprenditore, o anche, da un imprenditore ma per garanzie prestate al di fuori dell'attività imprenditoriale, costituisce reddito di capitale e deve essere dichiarato nel presente modello.

Al rigo G11 vanno indicati gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazione di lavoro. Trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nello stesso rigo G11 vanno altresì indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del cod. civ. e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai contratti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate a colonna 3.

Al rigo G12 vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Al rigo G13 va dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ad eccezione degli interessi diversi da quelli già considerati nel precedente rigo G7 e da quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e da quelli esenti.

Al rigo G14 vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Al rigo G15 vanno indicati i totali delle colonne 1, 2 e 3 dei righi da G1 a G14. L'importo di colonna 1 va riportato nel rigo 21 del Mod. 760/B, quello di colonna 2 nel rigo 33 e quello di colonna 3 nel rigo 43 dello stesso Mod. 760/B.

Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (ILOR).

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia: ne sono altresì esclusi i redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Pertanto la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al rigo G16 gli utili di cui ai righi da G1 a G6 nonché i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitali corrisposti da soggetti residenti all'estero tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).

L'importo di rigo G19 deve essere riportato al rigo 06 del Mod. 760/B.

Per i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono essere allegati alla dichiarazione, in originale, i certificati dei sostituti d'imposta (e i modelli RAD per i dividendi) attestanti le somme pagate e le ritenute effettuate. **Si ricorda che in mancanza dei certificati non sarà concessa la detrazione delle ritenute di acconto subite.**

13 MOD. 760/H - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato, oltre che dagli enti non commerciali residenti o non residenti in Italia, dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza base fissa in Italia), nonché dalle società non residenti di ogni altro tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, che partecipino in qualità di soci in società semplici, in società in nome collettivo, in accomandita semplice, in società di armamento o in società di fatto aventi la sede o l'oggetto principale in Italia.

I redditi (o le perdite) delle anzidette società personali sono accertati unitariamente nei confronti delle società stesse, le quali devono pertanto provvedere a dichiararli nell'apposito Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se detti redditi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non risultano determinate diversamente con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Di conseguenza ciascuno dei soci, se persona giuridica o comunque soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel Mod. 760/H la quota del reddito (o della perdita) della società, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile, eccezione fatta per il caso che la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di un'impresa non ammessa al regime tributario dell'impresa minore (o che abbia optato per il regime ordinario), nel quale caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel Mod. 760/A come componente del reddito d'impresa.

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società cui l'ente o società dichiarante partecipa. In esso vanno indicati il codice fiscale, la ragione sociale, il comune, la provincia, l'indirizzo e il codice di avviamento postale.

In questo riquadro è stata inserita una apposita casella che va barrata quando la partecipazione si riferisce ad una società di persone a contabilità ordinaria.

Nel secondo riquadro va indicato per ciascuna società:

— nella colonna 1, il reddito totale delle società, preceduto dal segno «—» in caso di perdita;

— nella colonna 2, la quota percentuale di partecipazione agli utili spettanti all'ente o società dichiarante;

— nella colonna 3, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita) della società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante;

— nella colonna 4, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi, percepiti dalla società partecipata sui quali è commisurato il credito di imposta; tale ammontare deve essere compreso in quello complessivo del credito di imposta sui dividendi da indicare al rigo 33 del Mod. 760/B;

— nella colonna 5, l'ammontare del credito di imposta per i registratori di cassa previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per la quota spettante all'ente o società dichiarante; tale ammontare deve essere compreso in quello complessivo del credito di imposta per i registratori di cassa da indicare al rigo 42 del Mod. 760/B;

— nella colonna 6, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subite dalla società di persone imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta a suo carico; tale ammontare deve essere compreso in quello complessivo delle ritenute d'acconto subite da indicare al rigo 43 del Mod. 760/B;

— nella colonna 7, l'ammontare della quota ILOR pagata dalla società di persona sulla quota di reddito spettante all'ente o società dichiarante: tale ammontare deve essere compreso in quello complessivo dell'ILOR deducibile da indicare al rigo 27 del Mod. 760/B;

Si precisa che nel rigo H10 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle perdite di società di persone a contabilità ordinaria eventualmente indicate nei righi da H1 a H8. Tale ammontare assumerà rilevanza per il socio ai fini dell'eventuale riporto nei periodi di imposta successivi, della differenza (non compensata nell'anno 1988) tra le perdite di impresa in regime ordinario e i redditi percepiti in detto anno.

14 MOD. 760/I - REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Questo modello va utilizzato dalle società o associazioni fra artisti e professionisti non residenti, le quali svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.); se l'attività è esercitata in Italia senza base fissa i relativi redditi debbono essere dichiarati nel Mod. 760/L.

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Ai righi I1 e I2 vanno indicati: l'attività esercitata (descrizione), il luogo di esercizio dell'attività stessa con l'indirizzo completo della "base fissa" (studio artistico o professionale, laboratorio, ecc.) in Italia. Se l'attività è svolta in più comuni va indicato il principale e in apposito allegato vanno elencati tutti gli altri. In tale allegato vanno specificati gli indirizzi delle basi fisse, recapiti, studi, ecc..

In merito al rigo I3 si rileva che se le scritture contabili sono conservate presso terzi, occorre indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.

A seguito della normativa introdotta dal D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e prorogata al 31 dicembre 1988 dal D.L. 14 marzo 1988, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 154 il presente modello è stato articolato in due sezioni.

La prima riguarda la determinazione ordinaria del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, secondo le disposizioni di cui ai primi 6 commi dell'art. 50 del T.U.I.R. e va compilata dai contribuenti che nella dichiarazione presentata ai fini IVA per l'anno 1984 ovvero per l'anno 1987 hanno optato per il regime ordinario nonché dai contribuenti che hanno intrapreso l'attività in uno degli anni del quadriennio 1985-1988 e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata ai fini di detta imposta hanno optato per il regime ordinario. Coloro che hanno intrapreso l'attività nel corso del 1988 e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata ai fini di detta imposta hanno optato per il regime ordinario dovranno barrare la casella contenuta nell'apposito riquadro posto in calce al modello.

La seconda sezione riguarda la determinazione forfettaria del reddito secondo i criteri previsti dall'art. 2, comma decimo, del predetto decreto-legge n. 853 e va compilata dai contribuenti che non hanno optato per il regime ordinario agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

In relazione alla sezione seconda si rileva che il reddito si determina diminuendo l'ammontare dei compensi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle percentuali stabilite nelle apposite voci della tabella B allegata al decreto-legge suindicato.

Sono altresì deducibili, per il combinato disposto dell'ultima parte del comma decimo dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 853, le quote di ammortamento e i canoni di locazione anche finanziaria relativi agli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, indipendentemente dalla durata dei relativi contratti.

Il costo (di qualsiasi importo) per l'acquisto di beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione è deducibile per la parte corrispondente alla quota annua di ammortamento e sempre a condizione che i beni stessi siano ammortizzabili in più di tre anni.

Per quanto attiene ai criteri di imputazione temporale dei componenti attivi e passivi di reddito, si fa presente che i compensi e i costi si considerano, rispettivamente, conseguiti e sostenuti nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini dell'IVA ovvero, con riguardo ai contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione, nel periodo di imposta in cui è avvenuta la percezione o l'erogazione, giusta il disposto del comma undicesimo del suindicato art. 2. Si sottolinea che, ai sensi dell'ultima parte del citato comma undicesimo, non si deve tener conto, nella determinazione del reddito, dei compensi e dei costi che avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti ai sensi dell'art. 9, comma secondo e dell'art. 50, comma primo, del D.P.R. n. 597 del 1973. Concorrono, invece, alla determinazione del reddito i compensi relativi ad operazioni registrate agli effetti dell'IVA nel 1984 e in anni precedenti ove la percezione sia verificata nell'anno 1988.

15 MOD. 760/L - REDDITI DIVERSI

Questo modello oltre che dagli enti non commerciali residenti e non residenti, deve essere compilato: dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle associazioni tra artisti e professioni non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni altro tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabili organizzazioni in Italia.

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al rigo L 1 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla vendita anche parziale dei terreni che hanno formato oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli edificabili, nonché degli edifici costruiti sui terreni stessi. Al rigo L 13 va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Al rigo L 2 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione. Al rigo L 14 va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Al rigo L 3 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 10 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazione non azionarie, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 81, comma 1, lett. c). Al rigo L 15 va indicato il prezzo di acquisto delle partecipazioni. Per la determinazione degli elementi da indicare nei righi L 3 e L 15 si fa rinvio alla circolare n. 16 del 10 maggio 1985.

Al rigo L 4 vanno indicati i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per l'ammontare percepito nel periodo di imposta.

Al rigo L 5 vanno indicati i redditi di terreni e dei fabbricati situati all'estero per l'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta, o nel caso di difformità di periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono e formano il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Al rigo L 6 vanno indicati i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali ecc., per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 30 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.

Al rigo L 7 vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Al rigo L 16 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L 7.

Al rigo L 8 vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende. Al rigo L 17 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L 8.

Al rigo L 9 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta al netto degli oneri accessori di diretta imputazione derivanti dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda che era stata in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto. Al rigo L 18 va indicato il costo non ammortizzato relativo all'azienda.

Al rigo L 10 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Al rigo L 19 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L 10.

Al rigo L 11 vanno indicati i compensi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Al rigo L 20 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L 11.

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei righi da L 13 a L 20 non possono in ogni caso superare gli ammontari a ciascuno di essi corrispondenti, indicati nei righi da L 1 a L 10.

Il reddito ai fini IRPEG si determina sottraendo l'ammontare di rigo L 21 da quello di rigo L 12 e va riportato al rigo 24 del Mod. 760/B.

Il reddito ai fini ILOR si determina sottraendo dall'importo di rigo L 24 gli importi dei righi L 25 e L 26.

15 MOD. 760/B - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI E NON RESIDENTI E DI QUELLI DELLE SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE - CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

Questo modello, oltre che dagli enti non commerciali residenti in Italia, deve essere compilato: a) dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia); b) dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali *non residenti* senza stabile organizzazione in Italia, tenendo conto delle seguenti istruzioni.

Nella sezione 1, ai righi da 01 a 07 vanno riportati i redditi soggetti all'ILOR desumibili dai modelli relativi alle singole categorie di reddito.

I redditi esposti in questa sezione non possono in alcun caso essere negativi.

Al rigo 04 va indicato il reddito dei terreni desunto dal totale *di colonna 3 e di* colonna 6 del Mod. 760/E, nonché quello di allevamento di animali, desunto dal rigo E1 46 del Mod. 760/E1.

Al rigo 05 va indicato il reddito dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa desunto dal totale di colonna 10 del Mod. 760/F.

Al rigo 08 va indicata la somma dei righi da 01 a 07.

Qualora per una parte del reddito dichiarato spetti una aliquota ridotta, il reddito medesimo deve essere distinto in due parti: *al rigo 09 dovrà essere evidenziato* quello tassato con l'aliquota ordinaria del 16,2% mentre al rigo 10 sarà indicata la parte restante, soggetta all'aliquota agevolata.

Per le modalità di versamento, nei righi 12, 15, 46 e 50 va indicato 1 *se il* versamento è stato effettuato direttamente in esattoria, 2 se il versamento è stato effettuato mediante c/c postale, nonché il numero di quietanza del versamento in esattoria o il numero del bollettino di c/c postale.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20.000.

Nella sezione 2 al righi da 16 a 24 vanno riportati i redditi (o le perdite) soggetti all'IRPEG, desumibili dai quadri relativi alle singole categorie di reddito. Si precisa che i redditi di cui ai righi da 19 a 24, nonchè le eventuali perdite di cui ai righi 22 e 23 vanno indicati solo se derivano da cespiti estranei all'esercizio delle attività commerciali e non siano già stati inclusi nella determinazione del reddito di impresa.

Dal reddito complessivo di rigo 26 si deducono, fino a concorrenza del predetto reddito (se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa) compilando l'apposita distinta posta nell'ultima pagina delle istruzioni, purchè risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri:

1) *ILOR* (da indicare al rigo 27) - Può essere dedotta l'ILOR pagata nel periodo di *imposta*;

2) *Interessi passivi* (da indicare al rigo 28) - Tale deduzione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, *pagati a soggetti residenti nel territorio* dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonchè quelli *pagati ai medesimi* soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili. Per detti ultimi interessi la deduzione è ammessa per un importo non superiore a L. 4.000.000 compresi gli «oneri accessori». Tale limite può essere elevato fino a L. 7.000.000 nei casi e alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168.

3) INVIM (da indicare al rigo 29) - Tale deduzione riguarda l'imposta decennale *sull'incremento di valore* degli *immobili pagata* nel periodo d'imposta.

4) Altri oneri deducibili (da indicare al *rigo* 30):

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della P.A.;

b) le *somme corrisposte* ai *dipendenti*, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

c) le spese per la *conservazione del patrimonio storico, artistico e archivistico* e le erogazioni a fini culturali e precisamente:

- le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o *restauro delle cose vincolate ai sensi* della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura rimasta effettivamente a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio;

- le *erogazioni liberali in denaro* a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmemente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n 1089 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del *Consiglio nazionale per i beni culturali* e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo;

d) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del *reddito complessivo dichiarato*, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonchè per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tale finalità dal percipiente entro il secondo periodo di imposta successivo concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

Per il credito di imposta sui dividendi di cui al rigo 33 vedere istruzioni al modello 760/A o al modello 760/G.

Al *rigo* 35 va *indicato* l'ammontare dei contributi erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 da persone giuridiche ai Paesi in via di sviluppo nella misura massima del 2% dell'ammontare di rigo 34 e sulla base della documentazione allegata.

Qualora per una parte del reddito dichiarato spetti una aliquota ridotta, il reddito medesimo deve essere distinto in due parti: al rigo 37 dovrà essere evidenziato quello tassato con l'aliquota ordinaria del 36% mentre al rigo 38 sarà indicata la restante parte soggetta all'aliquota agevolata; si ricorda che l'aliquota è *ridotta* al 18% per i soggetti di cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Al *rigo* 41 dovrà essere riportato, nella misura deducibile, determinata ai sensi dell'art. 15, così come risulta da apposite distinte da allegare, l'ammontare complessivo delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e proquota quello pagato dalle società di persone cui esso partecipa, sui redditi prodotti all'estero compresi nella dichiarazione. Vanno *considerate*, a *tal fine, esclusivamemente* le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente *nè di rimborsi*, e *quindi* con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se *le imposte relative ai redditi del periodo* di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, ove nel periodo cui la presente *dichiarazione si riferisce siano stati* effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso periodo il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti (*a cominciare* dal 1° gennaio 1974) *per* imposte relative ai redditi prodotti all'estero nei periodi medesimi.compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente, nelle anzidette distinte, unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi. Queste ultime imposte debbono essere indicate cumulativamente unitamente a quelle relative ai redditi esteri nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Il credito di imposta da indicare al rigo 42 previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa, compete nella *misura* del 40% *del prezzo unitario non* eccedente i 2 milioni. Se l'acquisto è avvenuto in locazione finanziaria, il credito d'imposta compete nei limiti sopra indicati ed è liquidato con riferimento ai *canoni di locazione* pagati nei periodi di imposta. Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti; alla dichiarazione stessa devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i documenti probatori in originale o in copia fotostatica degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione finanziaria.

Si fa presente che qualora l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto, dei versamenti in acconto è superiore a quello dell'imposta dovuta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di chiedere il rimborso dell'eccedenza indicando il relativo importo al rigo 48, ovvero di computarla in diminuzione dell'imposta *dell'esercizio successivo, indicandone l'importo* al rigo 49.

Prospetto delle perdite di impresa a contabilità ordinaria non compensate nel periodo di imposta

Questo prospetto deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e dagli enti non commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che nel periodo d'imposta cui *si riferisce la dichiarazione* hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali a contabilità ordinaria (indicate nel mod 760/A) o dalla partecipazione in società commerciali *di persone a contabilità ordinaria* (società *in nome* collettivo, società in accomandita semplice e società fiscalmente ad esse equiparate) che nello stesso periodo di imposta hanno subito perdite imputabili a ciascun socio in relazione alla sua quota di partecipazione agli utili.

Il prospetto va compilato solo quando l'ammontare delle perdite sopra descritte superi l'ammontare dei redditi; in tal caso la differenza negativa può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto.

Pertanto ai fini del riporto negli anni successivi della differenza fra le perdite d'impresa a contabilità ordinaria e l'ammontare degli altri redditi, il contribuente dovrà effettuare la somma algebrica degli importi indicati nei righi da 16 a 25 del mod. 760/B ed operare nel seguente modo:

— *se il risultato di detta somma* è *superiore o uguale a zero*, il prospetto in esame non va compilato;

— se il risultato è invece negativo nel rigo 01 del prospetto deve essere riportato *il minor importo in valore* assoluto (es. *fra* - 50.000 e - 30.000 bisogna considerare - 30.000) tra il risultato stesso e la perdita indicata nel rigo 16 del mod. 760/B e/o la perdita indicata nel rigo H10 del mod. 760/H.

17 MOD. 760/M - CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI DELLE SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI

Questo modello deve essere utilizzato dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, dalle società di ogni tipo (escluse le società semplici, le società di fatto senza oggetto commerciale e le società o associazioni tra artisti e professionisti senza personalità *giuridica*) e dagli enti *commerciali non residenti aventi stabile* organizzazione nel territorio dello Stato, tenendo conto delle seguenti istruzioni.

Al rigo 01 va indicato il reddito di rigo A127 del Mod. 760/A, (barrare se negativo);

Al rigo 02 va indicato l'imponibile dei terreni desunto dal totale di colonna 3 e di colonna 6 del Mod. 760/E;

Al rigo 03 va indicato l'imponibile dei fabbricati costituenti beni non strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, desunto dal totale di colonna 10 del Mod. 760/F;

Al rigo 04 va indicata la somma dei righi 01, 02 e 03.

Qualora per una parte del reddito dichiarato spetti una aliquota ridotta, il reddito medesimo deve essere distinto in due parti: al rigo 05 dovrà essere evidenziato quello tassato con l'aliquota ordinaria del 16,2% mentre al rigo 06 sarà indicata la restante parte soggetta all'aliquota agevolata.

Per la modalità di versamento, nei righi 08, 11, 37 e 41 indicare 1 se il versamento è stato effettuato direttamente in esattoria, 2 se il versamento è stato effettuato mediante c/c postale, nonché il numero di quietanza del versamento in esattoria o il numero del bollettino di c/c postale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20.000.

Al rigo 14 dovrà essere indicata la quota di ILOR pagata da società di persone di cui il dichiarante è socio.

Per il credito d'imposta sui dividendi di cui al rigo 19 vedere istruzioni al Mod. 760/A.

Al rigo 20 va indicato il credito d'imposta pari al 10% sui proventi percepiti, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77, dalle imprese di assicurazioni autorizzate al ramo vita.

Al rigo 22 va indicato l'ammontare dei contributi erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 da persone giuridiche ai Paesi in via di sviluppo nella misura massima del 2% dell'ammontare di rigo 21 e sulla base della documentazione allegata.

Qualora per una parte del reddito imponibile spetti una aliquota ridotta, il reddito medesimo deve essere distinto in due parti: al rigo 24 dovrà essere evidenziato quello tassato con l'aliquota ordinaria del 36%, mentre al rigo 25 sarà indicata la restante parte soggetta all'aliquota agevolata; si ricorda che l'aliquota è ridotta al 27% per i soggetti di cui all'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Al rigo 29 dovrà essere riportato, nella misura deducibile determinata ai sensi dell'art. 15, così come risulta da apposite distinte da allegare, l'ammontare complessivo delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e proquota quello pagato dalle società di persone cui esso partecipa, sui redditi prodotti all'estero compresi nella dichiarazione. Vanno considerate, a tal fine, esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se le imposte relative a redditi del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagate in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che ove nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso periodo il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti (a cominciare dal 1° gennaio 1974) per imposte relative ai redditi prodotti all'estero nei periodi medesimi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nelle anzidette distinte unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello Stato estero per ciascuno dei predetti periodi. Queste ultime imposte debbono essere indicate cumulativamente unitamente a quelle relative ai redditi esteri del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Il credito di imposta da indicare al rigo 30, previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria, dei registratori di cassa, compete nella misura del 40% del prezzo unitario non eccedente i 2 milioni. Se l'acquisto è avvenuto in locazione finanziaria, il credito di imposta compete nei limiti sopra indicati ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati nel periodo di imposta. Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti; alla dichiarazione stessa devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i documenti probatori in originale o in copia fotostatica degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione finanziaria.

La maggiorazione di conguaglio di cui all'art. 105, da indicare al rigo 34, è dovuta dalla società o ente erogante nelle ipotesi e nei limiti sottoindicati:

— nella misura pari ai 9/16 della differenza tra l'utile di esercizio distribuito ed il 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi (reddito di rigo 23 aumentato delle perdite di rigo 17);

— nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite tratte da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) formati a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 per le società di capitali, e dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

— nella misura pari al 15% delle somme distribuite tratte da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) già esistenti alla fine dell'esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso;

— nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite qualora sia stata omessa l'indicazione delle riserve o altri fondi.

Se gli utili d'esercizio, le riserve o altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite dalle società costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64 (29 marzo 1986) o dalle società operanti nelle provincie di Trieste e Gorizia, sono formati con utili fruenti dall'agevolazione di cui all'art. 105 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 o all'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, la maggiorazione di conguaglio è ridotta alla metà. Per la compilazione del prospetto dei dati concernenti la maggiorazione di conguaglio si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 8 del 16 marzo 1984.

Ai sensi dell'art. 107, nelle ipotesi di successivo accertamento del reddito imponibile in misura più elevata e di successivo recupero a tassazione delle riserve o altri fondi, l'IRPEG dovuta dalla società o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo, è ridotta di un importo pari, rispettivamente, all'imposta sulla differenza tra reddito accertato e reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo operata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973. L'importo di tale riduzione va indicato nel rigo 35.

Si fa presente che qualora l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto, dei versamenti in acconto e delle riduzioni di imposta connesse a maggiorazione di conguaglio è superiore a quello dell'imposta dovuta, di cui al rigo 26, aumentata delle maggiorazioni di conguaglio, di cui al successivo rigo 34, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di chiedere il rimborso dell'eccedenza indicando il relativo importo al rigo 39, ovvero di computarla in diminuzione dell'imposta dell'esercizio successivo, indicandone l'importo al rigo 40.

18 ISTRUZIONI AL PROSPETTO DEI DATI CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

Il presente prospetto è formato da due sezioni: nella prima (calcolo della maggiorazione di conguaglio) vanno indicate: al rigo 01 le somme distribuite sull'utile dell'esercizio al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore; al rigo 02 le somme distribuite sull'utile dell'esercizio non soggette a maggiorazione di conguaglio, in quanto non eccedono il 64% del reddito dichiarato dell'esercizio (al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi) ovvero, per la parte eccedente, in quanto coperta dalla franchigia non utilizzata negli esercizi precedenti, indicata nel rigo 12; al rigo 03 (colonna 1) le somme distribuite sull'utile dell'esercizio soggette a maggiorazione di conguaglio e (colonna 2) l'importo della maggiorazione stessa; al rigo 04 le riserve e altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore; al rigo 05 l'importo delle riserve e altri fondi soggetti a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa.

Nella seconda sezione (entità delle riserve ed altri fondi) vanno indicati, per gruppi, le riserve o fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, nei righi da 07 a 11, a seconda della categoria di appartenenza, evidenziando:

— in colonna 1 i saldi iniziali per l'importo corrispondente a quelli finali della precedente dichiarazione;

— in colonna 2 o 3, a seconda che siano conseguenti a delibere o ad altre cause, gli incrementi;

— in colonna 4 o 5, a seconda che siano conseguenti a delibera o ad altre cause, i decrementi;

— in colonna 6 i saldi finali.

Quanto agli incrementi, va tenuto presente che le riserve o altri fondi formati con gli utili di esercizio in sede di approvazione del bilancio si intendono costituiti nel periodo d'imposta in cui è intervenuta la relativa delibera e pertanto vanno evidenziati nell'anzidetta sezione seconda, in sede di presentazione della dichiarazione afferente allo stesso periodo d'imposta.

Si sottolinea che la composizione dei gruppi e la loro movimentazione con riferimento alle voci di bilancio da cui derivano gli ammontari esposti nel riquadro e agli incrementi e decrementi intervenuti nel corso dell'esercizio, dovuti agli accantonamenti fatti, alla copertura delle perdite e alle distribuzioni deliberate, nonché ai trasferimenti di franchigia, dovranno risultare da altro prospetto da allegare alla dichiarazione, nel quale devono altresì essere indicate, con i relativi calcoli, le fattispecie che hanno dato luogo alle maggiorazioni di conguaglio e alle riduzioni.

Con riferimento al rigo 12, relativo alla franchigia non utilizzata nell'esercizio, si precisa che:

— in base all'art. 105, comma 3, ed in aderenza a quanto già affermato con la circolare n. 8 del 16 marzo 1984, detta franchigia si evidenzia nella sola ipotesi in cui l'utile di esercizio, quale che sia la sua destinazione, risulti inferiore al 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi e si quantifica nella differenza tra i predetti importi;

— ove la società già detenga riserve e fondi soggetti a maggiorazione di conguaglio nella misura ordinaria, la predetta franchigia dovrà essere utilizzata per affrancare dette riserve e fondi dalla maggiorazione con conseguente trasferimento, per un pari importo, di dette riserve o fondi dal rigo 08 al rigo 07 del prospetto;

— solo quando non esistano riserve e fondi soggetti a maggiorazione ovvero quando questi non siano sufficienti ad assorbire l'intero ammontare della suindicata franchigia, quest'ultima troverà collocazione nel rigo 12 in attesa di essere utilizzata per affrancare utili di esercizi successivi eccedenti il limite del 64 per cento del predetto reddito. Tale collocazione dovrà essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato approvato il bilancio.

19 ISTRUZIONI AL PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le sole imprese che in *esercizi precedenti, abbiano* operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, *n.* 576 (prorogato *dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).*

Nel caso in cui l'operazione di conferimento *riguardi più complessi aziendali* apportati a società diverse, si dovrà provvedere alla compilazione di apposito allegato *riportando al rigo 01 i dati riepilogativi.*

Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che:

— per valore attribuito all'azienda è da intendersi quello risultante dalla perizia di stima (se il conferimento è operato verso *società di capitali) ovvero quello* risultante dall'atto di conferimento (nelle altre ipotesi);

— il costo fiscale di riferimento alla data del conferimento è dato *dalla somma* algebrica delle attività e passività conferite assunte nei valori ad esse fiscalmente *attribuiti* a quella data;

— *l'importo da riportare* nella colonna «valore della partecipazione iscritta in bilancio» è, ovviamente, quello assunto in bilancio a detto titolo;

— in ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate tutte le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta. Tale rilevazione va operata distintamente per *i realizzi dell'esercizio e quelli* complessivamente riferibili ad esercizi anteriori.

Tuttavia, a titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo le *seguenti ipotesi:*

— la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del *conferimento;*

— la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;

— la riduzione del patrimonio netto con distribuzione ai soci dei fondi eventualmente iscritti in bilancio in sede di conferimento.

20 ISTRUZIONI AL PROSPETTO DELLE PERDITE

Il prospetto delle perdite, in calce al *Mod. 760/M,* va *compilato dalle società* e dagli enti commerciali.
In detto prospetto *vanno indicate, nelle colonne* da 1 a 5, le perdite fiscali che residuano dopo la compensazione, effettuata nel rigo 17 del Mod. 760/M, con il reddito dell'esercizio, secondo il periodo di imposta di formazione, a partire da quello più recente.
Per la compilazione del prospetto delle perdite, in calce al Mod. 760/B, si rinvia alle istruzioni allo stesso Mod. 760/B.

21 ISTRUZIONI AL PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno *indicati i dati riguardanti le esenzioni relative* ai redditi dei terreni e dei fabbricati. Nelle colonne 1 e 7 i soggetti che richiedono *l'agevolazione o che l'hanno già richiesta* devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il *codice* da scegliere nella tabella E.

I soggetti che hanno più attività agevolate indicheranno per ciascuna le disposizioni *agevolative anche nell'ipotesi in cui* trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle colonne 2 e 8 deve essere indicato lo stato della richiesta *utilizzando* i diversi codici di cui alla tabella F da apporre nell'apposita casella a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella *dichiarazione dei redditi per la prima volta,* che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia *stata già richiesta con apposita* istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata *negata* con provvedimento in *contestazione.*

Nelle colonne 3 e 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.

Nelle colonne 4 e 10 deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I soggetti che richiedono l'agevolazione per la *prima* volta *nella* presente dichiarazione indicheranno l'anno 1988.

Nelle colonne 5 e 11 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene *prodotto o reinvestito* il reddito agevolato.

Nelle colonne 6 e 12 va indicato l'ammontare del reddito agevolato o reinvestito.

Le colonne 3, 4, 9, 10 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili *reinvestiti.*

Della richiesta dell'agevolazione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è *opportuno sia informato il competente* Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e *non* al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei *redditi contenente* la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

Tipo di agevolazione

Tabella *E)*

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e *legge* 1° marzo 1986, n. 64):
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° *comma, T.U. 6 marzo* 1978, n. 218)
02	Esenzione *parziale ILOR (art.* 101, 2° *comma,* T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
03	Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, *n.* 64)
10	Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, *n.* 64)
11	Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Provincie di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona e Falconara Marittima, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, *legge 2 maggio* 1983, *n.* 156; *legge* 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
40	Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26)
	Altri territori (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, conv. legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3 terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696 conv. legge 29 novembre 1982, n. 883, legge 10 maggio 1983, n. 190):
50	Esenzione totale ILOR
51	*Esenzione parziale* ILOR
60	Esenzione IRPEG
	Utili reinvestiti in settori agevolati:
70	Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (articoli 7, 8, 9, legge 30 aprile 1985, n. 163)
71	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti (art. 40, ultimo comma D.P.R. *29 settembre 1973, n.* 601)
72	Esenzione IRPEG 70% utili reinvestiti (articoli 7, 8, 9, legge 30 aprile 1985, *n.* 163)

Stato dell'agevolazione

Tabella *F)*

Codice	
A	Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	*Agevolazione* già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Agevolazione già richiesta con apposita istanza.
D	Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Agevolazione negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

DISTINTA DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ ASSOGGETTATI A RITENUTA D'ACCONTO (1)

N. ord.	SOCIETÀ EROGANTE (denominazione e sede)	Numero azioni o quote possedute	Valore nominale complessivo	UTILI RISCOSSI (2) (3)			Ammontare della ritenuta
				Specie	Anno di distrib.	Importo lordo	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
					TOTALI		

DISTINTA DEGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI COMPRESE LE ACCETTAZIONI BANCARIE SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

N. ord.	SOCIETÀ O ENTE EMITTENTE (denominazione e sede)	TITOLI		Redditi maturati (4)	Ritenute d'acconto (5)
		Quantità	Valori		
1			.000		
2			.000		
3			.000		
4			.000		
5			.000		
6			.000		
7			.000		
8			.000		
9			.000		
10			.000		
11			.000		
12			.000		
			TOTALI		

DISTINTA DEGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

CAUSALE	REDDITI MATURATI	RITENUTE D'ACCONTO (5)
I. Depositi e conti correnti postali		
II. Depositi e conti correnti bancari		
TOTALI		

(1) Indicare i dati risultanti dai modelli RAD allegati alla dichiarazione.
(2) Specificare con le rispettive sigle se trattasi di dividendo (d), acconto dividendo (ad), saldo dividendo (sd), riparto straordinario (rs), utili in natura (n), azioni o quote gratuite o aumento gratuito del valore nominale (g).
(3) Indicare l'anno in cui è stata deliberata la distribuzione degli utili o l'aumento gratuito del capitale se deliberato prima del 18 dicembre 1977.
(4) Indicare in questa colonna l'ammontare degli interessi o altri frutti maturati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (per le obbligazioni e titoli similari, limitatamente al periodo di possesso dei titoli). In tale colonna va altresì indicato l'ammontare dei proventi delle cambiali di cui all'art. 10 bis della tariffa All. A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (accettazioni bancarie), soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dall'art. 1, quarto comma, D.L. 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, nella L. 1° dicembre 1981, n. 692.
(5) Indicare in questa colonna l'ammontare complessivo delle ritenute corrispondenti ai redditi maturati indicati nella colonna precedente.

Si allegano n. .... certificati dei sostituti d'imposta, n. .... modelli RAD e n. .... quietanze di versamento rilasciate dall'esattoria ovvero dall'Ufficio postale, relative all'IRPEG e all'ILOR.

DISTINTA DEGLI ONERI DEDUCIBILI
(RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI E AGLI ENTI NON RESIDENTI)

N. ord.	1 PERCETTORE DELLE SOMME	2 IMPORTI DEDUCIBILI	3 PERCETTORE DELLE SOMME	4 IMPORTI DEDUCIBILI	5 TOTALI DEDUCIBILI
ILOR					
1		.000		.000	
2		.000		.000	
3		.000		.000	.000
INTERESSI PASSIVI					
4		.000		.000	
5		.000		.000	
6		.000		.000	.000
INVIM					
7		.000		.000	
8		.000		.000	
9		.000		.000	.000
ALTRI ONERI DEDUCIBILI					
10		.000		.000	
11		.000		.000	
12		.000		.000	.000
Si allegano N. .... *documenti*				TOTALE ONERI DEDUCIBILI	.000

Data ____________

Il presidente o i componenti dell'organo di *controllo*

____

IL DICHIARANTE

____

DISTINTA DEI PROSPETTI E DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE MOD. 760/89
(Deve essere utilizzato dai soggetti che non utilizzano i Mod. 760/A, 760/C o 760/D)

1) ....
2) ....
3) ....
4) ....
5) ....
6) ....
7) ....
8) ....
9) ....
10) ....
11) ....
12) ....
13) ....
14) ....
15) ....
16) ....
17) ....
18) ....
19) ....
20) ....

Riservato all'Ufficio

Ufficio delle imposte di ____________ oppure Centro di Servizio di ____________ N. ....

Presentata al Comune di ____________

il ____________ n. ____________

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/89

dichiarazione delle società ed enti

soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

REDDITI 1988

OPPURE PERIODO DI IMPOSTA (1)

dal giorno mese anno ___ al giorno mese anno ___

Il modello va compilato a macchina o in stampatello consultando le istruzioni allegate

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

Data di approvazione del bilancio o rendiconto — giorno mese anno

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto — giorno mese anno

SEDE LEGALE (3) ☐ — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (3) ☐ (se diverso dalla sede legale) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE — TELEFONO (prefisso e numero)

STATO — VEDERE TAB. A | NATURA GIURIDICA — VEDERE TAB. B | ATTIVITÀ — VEDERE TAB. C | SITUAZIONE — VEDERE TAB. D

IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE — CODICE CARICA ① ② ③ ④ ⑤

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME (senza abbreviazione) — SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) Domicilio Fiscale — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE

(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(1) Il periodo di imposta deve essere indicato se diverso dall'anno solare.
(2) In caso di fusione o di trasformazione indicare i dati relativi alla Società estinta o trasformata.
(3) Barrare la casella se i dati sono variati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.
(4) Incarico alla data di presentazione della dichiarazione.

AVVERTENZA: Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Mod. 760/B ENTI NON COMMERCIALI - ENTI NON RESIDENTI

CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE 1 - ILOR	Dal Mod.	1 REDDITI	2 IMPOSTA
01	IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA	A	.000	
02	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA	C	.000	
03	IMPRESA MINORE	D	.000	
04	TERRENI - ALLEVAMENTO	E/E1	.000	
05	FABBRICATI	F	.000	
06	CAPITALE	G	.000	
07	REDDITI DIVERSI	L	.000	
08	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da 01 a 07)		.000	
09	a) di cui L. .000 soggetto all'aliquota del 16,20% = ILOR			.000
10	b) di cui L. .000 soggetto all'aliquota del ... % = ILOR			.000
11	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO D'IMPOSTA (somma dei righi 09 e 10)			.000
12	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)			.000
13	IMPOSTA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre il rigo 12 dal rigo 11)			.000
14	ovvero DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 11 dal rigo 12)			.000
15	IMPOSTA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)			.000

N. ord.	SEZIONE 2 - IRPEG	Dal Mod.	1 REDDITI E/O PERDITE	2 IMPOSTA
16	IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA	A	.000	
17	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA	C	.000	
18	IMPRESA MINORE	D	.000	
19	TERRENI - ALLEVAMENTO	E/E1	.000	
20	FABBRICATI	F	.000	
21	CAPITALE	G	.000	
22	PARTECIPAZIONE	H	.000	
23	ARTI E PROFESSIONI	I	.000	
24	REDDITI DIVERSI	L	.000	
25	RIMBORSI, RESTITUZIONI E SGRAVI (Articoli 110, 113 e 114) in quanto non compresi nei Mod. 760/A, 760/C e 760/D		.000	
26	REDDITO COMPLESSIVO (somma algebrica dei righi da 16 a 25)		.000	
27	ONERI DEDUCIBILI: ILOR		.000	
28	ONERI DEDUCIBILI: INTERESSI PASSIVI		.000	
29	ONERI DEDUCIBILI: INVIM		.000	
30	ONERI DEDUCIBILI: ALTRI ONERI		.000	
31	ONERI DEDUCIBILI: TOTALE ONERI DEDUCIBILI (somma dei righi da 27 a 30)		.000	
32	REDDITO COMPLESSIVO NETTO (sottrarre il rigo 31 dal rigo 26)		.000	
33	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI		.000	
34	REDDITO IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO (somma algebrica dei righi 32 e 33)		.000	
35	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO		.000	
36	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (sottrarre il rigo 35 dal rigo 34)		.000	
37	a) di cui L. .000 soggette all'aliquota del 36% = IRPEG			.000
38	b) di cui L. .000 soggette all'aliquota del ... % = IRPEG			.000
39	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 37 e 38)			.000
40	CREDITI E RITENUTE: CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 33)			.000
41	CREDITI E RITENUTE: CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO			.000
42	CREDITI E RITENUTE: CREDITO DI IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA			.000
43	CREDITI E RITENUTE: RITENUTE D'ACCONTO SUBITE			.000
44	CREDITI E RITENUTE: TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 40 a 43)			.000
45	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 44 dal rigo 39)			.000
46	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)			.000
47	IMPOSTA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre il rigo 46 dal rigo 45)			.000
48	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 45 dal rigo 46)			.000
49	ovvero DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO			.000
50	IMPOSTA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)			.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

01	Eccedenza delle perdite di impresa a contabilità ordinaria rispetto all'ammontare dei redditi, da portare in diminuzione del reddito complessivo nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto	.000

(1) Indicare il numero di quietanza del versamento in esattoria o il numero di bollettino del c/c postale.

Mod. 760/M SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE 1 — ILOR	1 REDDITI	2 IMPOSTA
01	REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR	.000	
02	REDDITO DEI TERRENI	.000	
03	REDDITO DEI FABBRICATI COSTITUENTI BENI NON STRUMENTALI	.000	
04	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da 01 a 03)	.000	
05	a) di cui L. .000 soggette all'aliquota del 16,20% = ILOR		.000
06	b) di cui L. .000 soggette all'aliquota del ___ % = ILOR		.000
07	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO D'IMPOSTA (somma dei righi 05 e 06)		.000
08	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)		.000
09	IMPOSTA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre il rigo 08 dal rigo 07)		.000
	— ovvero —		
10	DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 07 dal rigo 08)		.000
11	IMPOSTA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers (1)		.000
	SEZIONE 2 — IRPEG	1 REDDITI E/O PERDITE	2 IMPOSTA
12	REDDITO (o PERDITA)	.000	
13	ILOR DEDUCIBILE — ILOR DOVUTA SUI REDDITI DELL'ESERCIZIO (indicare l'importo di rigo 07)	.000	
14	ILOR DEDUCIBILE — ILOR PAGATA SUI REDDITI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE DI CUI ALL'ART. 5	.000	
15	ILOR DEDUCIBILE — TOTALE ILOR DEDUCIBILE (somma dei righi 13 e 14)	.000	
16	REDDITO (O PERDITA) DEL PERIODO D'IMPOSTA (sottrarre il rigo 15 dal rigo 12)	.000	
17	PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI NON IMPUTATE AL CONTO P. E P. (fino a compensazione del reddito)	.000	
18	REDDITO COMPLESSIVO NETTO (sottrarre il rigo 17 dal rigo 16)	.000	
19	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000	
20	CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	.000	
21	REDDITO IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO (somma algebrica dei righi da 18 a 20)	.000	
22	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000	
23	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (sottrarre il rigo 22 dal rigo 21)	.000	
24	a) di cui L. .000 soggette all'aliquota del 36% = IRPEG		.000
25	b) di cui L. .000 soggette all'aliquota del ___ % = IRPEG		.000
26	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 24 e 25)		.000
27	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 19)		.000
28	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO (indicare l'importo di rigo 20)		.000
29	CREDITI E RITENUTE — CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO		.000
30	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA		.000
31	CREDITI E RITENUTE — RITENUTE D'ACCONTO SUBITE		.000
32	CREDITI E RITENUTE — TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 27 a 31)		.000
33	DIFFERENZA (sottrarre il rigo 32 dal rigo 26)		.000
34	MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO (indicare il TOTALE della sezione 1 del Prospetto della maggiorazione di conguaglio)		.000
35	RIDUZIONI DI IMPOSTA CONNESSE A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO		.000
36	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (somma algebrica dei righi da 33 a 35)		.000
37	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)		.000
38	IMPOSTA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre il rigo 37 dal rigo 36)		.000
39	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 36 dal rigo 37)		.000
	— ovvero —		
40	DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO		.000
41	IMPOSTA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)		.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI NON COMPENSATE CON IL REDDITO DEL PERIODO DI IMPOSTA

		1 1° Periodo di imposta precedente	2 2° Periodo di imposta precedente	3 3° Periodo di imposta precedente	4 4° Periodo di imposta precedente	5 5° Periodo di imposta precedente
01	RELATIVE AI CINQUE PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI DISTINTAMENTE PER PERIODO DI IMPOSTA DI FORMAZIONE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

01	AMMONTARE DEL REDDITO PRODOTTO	.000
02	AMMONTARE DEL REDDITO PER CUI COMPETE IL CREDITO DI IMPOSTA	.000

(1) Indicare il numero di quietanza del versamento in esattoria o il numero di bollettino del c/c postale.
(2) In un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione devono essere indicati, distintamente per Stato di provenienza, il reddito prodotto, le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1988 e la misura per la quale si chiede il credito d'imposta

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'azienda	2 Costo fiscale alla data del conferimento	3 Valore partec. iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE 4 Eserc. precedenti	5 Nell'esercizio
01	DENOMINAZIONE NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

N. ord.	AI FINI ILOR 1 Tipo di agevolazione	2 Stato della agevolazione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO AGEVOLATO	AI FINI IRPEG 7 Tipo di agevolazione	8 Stato della agevolazione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO AGEVOLATO
01			19	19		.000			19	19		.000
02			19	19		.000			19	19		.000
03			19	19		.000			19	19		.000
04			19	19		.000			19	19		.000
05			19	19		.000			19	19		.000

PROSPETTO DEI DATI CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

N. ord.	SEZIONE 1 — Calcolo della maggiorazione di conguaglio			1 SOMME DISTRIBUITE	2 CONGUAGLIO DOVUTO
01	Somme distribuite sull'utile dell'esercizio al netto di L.	.000	Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
02	di cui non soggette a maggiorazione	a) fino a concorrenza del 64% del reddito dichiarato		.000	
		b) fino a concorrenza della franchigia non utilizzata		.000	
03	di cui soggette a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa			.000	.000
04	Riserve ed altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio al netto di L.	.000	Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
05	di cui non soggetti a maggiorazione			.000	
06	di cui soggetti a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa			.000	.000
	Totale della maggiorazione di conguaglio (da riportare al rigo 34 del mod. 760/M)				.000

SEZIONE 2 — Entità delle riserve e altri fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione

N. ord.	1 Saldo iniziale	2 Incr. deliberati	3 Altri incrementi	4 Decr. per distrib.	5 Altri decrementi	6 Saldo finale
07	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
08	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)) non assoggettati ad Irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
09	Riserve od altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
11	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, associati o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12	Franchigia non utilizzata nell'esercizio					
	.000		.000		.000	.000

Il sottoscritto — Cognome ____________ Nome ____________

Numero di Codice Fiscale (1) ____________ nato in — Comune ____________ Prov. ____ il — Data di nascita ____ 1 ____

domiciliato in — Comune ____________ Prov. ____ Frazione, via e numero civico ____________

dichiara, con questo atto, in qualità di ____________ i redditi della suindicata società o associazione quali risultano dai modelli [A] [B] [C] [D] [E] [E1] [F] [G] [H] [I] [L] [M] e dai prospetti riepilogativi.

(barrare le caselle che interessano)

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ____________

Il presidente o i componenti dell'organo di controllo

____

Il dichiarante

(1) Il numero di codice fiscale va indicato soltanto se diverso da quello indicato nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE

Riservato all'Ufficio

Ufficio delle imposte di ______________
oppure
Centro di Servizio di ______________ } N. ....

Presentata al Comune di ______________

il ______________ n. ______________

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/89

dichiarazione delle società ed enti

soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

REDDITI 1988

OPPURE PERIODO DI IMPOSTA (1)

dal giorno | mese | anno al giorno | mese | anno

Il modello va compilato a macchina o in stampatello consultando le istruzioni allegate

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE (2)

NUMERO DI CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

Data di approvazione del bilancio o rendiconto — giorno | mese | anno

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto — giorno | mese | anno

SEDE LEGALE (3) ☐ — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (3) ☐ (se diverso dalla sede legale) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE — TELEFONO (prefisso e numero)

STATO (vedere TAB. A) — NATURA GIURIDICA (vedere TAB. B) — ATTIVITÀ (vedere TAB. C) — SITUAZIONE (vedere TAB. D)

IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE — CODICE CARICA ① ② ③ ④ ⑤

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME (senza abbreviazione) — SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno | mese | anno

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) Domicilio Fiscale — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE

(o in mancanza dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(1) Il periodo di imposta deve essere indicato se diverso dall'anno solare
(2) In caso di fusione o di trasformazione indicare i dati relativi alla Società estinta o trasformata.
(3) Barrare la casella se i dati sono variati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.
(4) Incarico alla data di presentazione della dichiarazione

AVVERTENZA: Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Mod. 760/B ENTI NON COMMERCIALI - ENTI NON RESIDENTI

CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE 1 - ILOR	Dal Mod.	[1] REDDITI	[2] IMPOSTA
01	IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA	A	.000	
02	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA	C	.000	
03	IMPRESA MINORE	D	.000	
04	TERRENI - ALLEVAMENTO	E/E1	.000	
05	FABBRICATI	F	.000	
06	CAPITALE	G	.000	
07	REDDITI DIVERSI	L	.000	
08	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da 01 a 07)		.000	
09	a) di cui L. .000 soggette all'aliquota del 16,20% = ILOR			.000
10	b) di cui L. .000 soggette all'aliquota del % = ILOR			.000
11	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO D'IMPOSTA (somma dei righi 09 e 10)			.000
12	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)			.000
13	IMPOSTA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre il rigo 12 dal rigo 11)			.000
14	ovvero DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 11 dal rigo 12)			.000
15	IMPOSTA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)			.000

N. ord.	SEZIONE 2 - IRPEG	Dal Mod.	[1] REDDITI E/O PERDITE	[2] IMPOSTA
16	IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA	A	.000	
17	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA	C	.000	
18	IMPRESA MINORE	D	.000	
19	TERRENI - ALLEVAMENTO	E/E1	.000	
20	FABBRICATI	F	.000	
21	CAPITALE	G	.000	
22	PARTECIPAZIONE	H	.000	
23	ARTI E PROFESSIONI	I	.000	
24	REDDITI DIVERSI	L	.000	
25	RIMBORSI, RESTITUZIONI E SGRAVI (Articoli 110, 113 e 114) in quanto non compresi nei Mod. 760/A, 760/C e 760/D		.000	
26	REDDITO COMPLESSIVO (somma algebrica dei righi da 16 a 25)		.000	
27	ONERI DEDUCIBILI: ILOR		.000	
28	ONERI DEDUCIBILI: INTERESSI PASSIVI		.000	
29	ONERI DEDUCIBILI: INVIM		.000	
30	ONERI DEDUCIBILI: ALTRI ONERI		.000	
31	ONERI DEDUCIBILI: TOTALE ONERI DEDUCIBILI (somma dei righi da 27 a 30)		.000	
32	REDDITO COMPLESSIVO NETTO (sottrarre il rigo 31 dal rigo 26)		.000	
33	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI		.000	
34	REDDITO IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO (somma algebrica dei righi 32 e 33)		.000	
35	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO		.000	
36	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (sottrarre il rigo 35 dal rigo 34)		.000	
37	a) di cui L. .000 soggette all'aliquota del 36% = IRPEG			.000
38	b) di cui L. .000 soggette all'aliquota del % = IRPEG			.000
39	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 37 e 38)			.000
40	CREDITI E RITENUTE: CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 33)			.000
41	CREDITI E RITENUTE: CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO			.000
42	CREDITI E RITENUTE: CREDITO DI IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA			.000
43	CREDITI E RITENUTE: RITENUTE D'ACCONTO SUBITE			.000
44	CREDITI E RITENUTE: TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 40 a 43)			.000
45	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 44 dal rigo 39)			.000
46	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)			.000
47	IMPOSTA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre il rigo 46 dal rigo 45)			.000
48	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 45 dal rigo 46)			.000
49	ovvero DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO			.000
50	IMPOSTA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)			.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

01	Eccedenza delle perdite di impresa a contabilità ordinaria rispetto all'ammontare dei redditi, da portare in diminuzione del reddito complessivo nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto	.000

(1) Indicare il numero di quietanza del versamento in esattoria o il numero di bollettino del c/c postale

Mod. 760/M SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE 1 — ILOR	1 REDDITI	2 IMPOSTA
01	REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR	.000	
02	REDDITO DEI TERRENI	.000	
03	REDDITO DEI FABBRICATI COSTITUENTI BENI NON STRUMENTALI	.000	
04	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da 01 a 03)	.000	
05	a) di cui L. .000 soggette all'aliquota del 16,20% = ILOR		.000
06	b) di cui L. .000 soggette all'aliquota del % = ILOR		.000
07	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO D'IMPOSTA (somma dei righi 05 e 06)		.000
08	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)		.000
09	IMPOSTA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre il rigo 08 dal rigo 07)		.000
10	ovvero DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 07 dal rigo 08)		.000
11	IMPOSTA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)		.000

N. ord.	SEZIONE 2 — IRPEG	1 REDDITI E/O PERDITE	2 IMPOSTA
12	REDDITO (o PERDITA)	.000	
13	ILOR DEDUCIBILE — ILOR DOVUTA SUI REDDITI DELL'ESERCIZIO (indicare l'importo di rigo 07)	.000	
14	ILOR DEDUCIBILE — ILOR PAGATA SUI REDDITI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE DI CUI ALL'ART. 5	.000	
15	ILOR DEDUCIBILE — TOTALE ILOR DEDUCIBILE (somma dei righi 13 e 14)	.000	
16	REDDITO (O PERDITA) DEL PERIODO D'IMPOSTA (sottrarre il rigo 15 dal rigo 12)	.000	
17	PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI NON IMPUTATE AL CONTO P. E P. (fino a compensazione del reddito)	.000	
18	REDDITO COMPLESSIVO NETTO (sottrarre il rigo 17 dal rigo 16)	.000	
19	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000	
20	CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	.000	
21	REDDITO IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO (somma algebrica dei righi da 18 a 20)	.000	
22	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000	
23	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (sottrarre il rigo 22 dal rigo 21)	.000	
24	a) di cui L. .000 soggette all'aliquota del 36% = IRPEG		.000
25	b) di cui L. .000 soggette all'aliquota del % = IRPEG		.000
26	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 24 e 25)		.000
27	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 19)		.000
28	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO (indicare l'importo di rigo 20)		.000
29	CREDITI E RITENUTE — CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO		.000
30	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA		.000
31	CREDITI E RITENUTE — RITENUTE D'ACCONTO SUBITE		.000
32	CREDITI E RITENUTE — TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 27 a 31)		.000
33	DIFFERENZA (sottrarre il rigo 32 dal rigo 26)		.000
34	MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO (indicare il TOTALE della sezione 1 del Prospetto della maggiorazione di conguaglio)		.000
35	RIDUZIONI DI IMPOSTA CONNESSE A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO		.000
36	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (somma algebrica dei righi da 33 a 35)		.000
37	ACCONTO VERSATO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)		.000
38	IMPOSTA RESIDUA DA VERSARE (sottrarre il rigo 37 dal rigo 36)		.000
39	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 36 dal rigo 37)		.000
40	ovvero DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO		.000
41	IMPOSTA VERSATA A SALDO IL g. m. a. MODALITÀ Num. vers. (1)		.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI NON COMPENSATE CON IL REDDITO DEL PERIODO DI IMPOSTA

		1 1° Periodo di imposta precedente	2 2° Periodo di imposta precedente	3 3° Periodo di imposta precedente	4 4° Periodo di imposta precedente	5 5° Periodo di imposta precedente
01	RELATIVE AI CINQUE PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI DISTINTAMENTE PER PERIODO DI IMPOSTA DI FORMAZIONE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

01	AMMONTARE DEL REDDITO PRODOTTO	.000
02	AMMONTARE DEL REDDITO PER CUI COMPETE IL CREDITO DI IMPOSTA	.000

(1) Indicare il numero di quietanza del versamento in esattoria o il numero di bollettino del c/c postale.
(2) In un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione devono essere indicati, distintamente per Stato di provenienza, il reddito prodotto, le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1988 e la misura per la quale si chiede il credito d'imposta.

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI (Art. 10 legge n. 904/77)

	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'azienda	2 Costo fiscale alla data del conferimento	3 Valore partec. iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE 4 Eserc. precedenti	5 Nell'esercizio
01	DENOMINAZIONE NUMERO CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

	AI FINI ILOR						AI FINI IRPEG					
N. ord	1 Tipo di agevolazione	2 Stato della agevolazione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO AGEVOLATO	7 Tipo di agevolazione	8 Stato della agevolazione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO AGEVOLATO
01			19	19		.000			19	19		.000
02			19	19		.000			19	19		.000
03			19	19		.000			19	19		.000
04			19	19		.000			19	19		.000
05			19	19		.000			19	19		.000

PROSPETTO DEI DATI CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

N. ord.	SEZIONE 1 — Calcolo della maggiorazione di conguaglio			1 SOMME DISTRIBUITE	2 CONGUAGLIO DOVUTO
01	Somme distribuite sull'utile dell'esercizio al netto di L.	.000	Per dividend. assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
02	d. cui non soggette a maggiorazione	a) fino a concorrenza del 64% del reddito dichiarato		.000	
		b) fino a concorrenza della franchigia non utilizzata		.000	
03	di cui soggette a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa			.000	.000
04	Riserve ed altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio al netto di L.	.000	Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
05	di cui non soggetti a maggiorazione			.000	
06	di cui soggetti a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa			.000	.000
	Totale della maggiorazione di conguaglio (da riportare al rigo 34 del mod. 760/M)				.000

SEZIONE 2 — Entità delle riserve e altri fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione

N. ord.	1 Saldo iniziale	2 Incr. deliberati	3 Altri incrementi	4 Decr. per distrib.	5 Altri decrementi	6 Saldo finale
07	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
08	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)) non assoggettati ad Irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
09	Riserve od altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
11	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, associati o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12	Franchigia non utilizzata nell'esercizio					
	.000		.000		.000	.000

Il sottoscritto — Cognome — Nome

Numero di Codice Fiscale (1) — nato in — Comune — Prov — il — Data di nascita 1

domiciliato in — Comune — Prov. — Frazione, via e numero civico

dichiara, con questo atto, in qualità di ________ i redditi della

suindicata società o associazione quali risultano dai modelli [A] [B] [C] [D] [E] [E1] [F] [G] [H] [I] [L] [M] e dai prospetti riepilogativi.

(barrare le caselle che interessano)

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ____________

Il presidente o i componenti dell'organo di controllo

Il dichiarante

(1) Il numero di codice fiscale va indicato soltanto se diverso da quello indicato nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE.

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

Mod. 760/A

SOCIETÀ DI CAPITALE ED ENTI COMMERCIALI

REDDITO DI IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI A CONTABILITÀ ORDINARIA

N. ord.						
A	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1			Anno di inizio attività 2	Cod. attività 3
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ord.		STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 SALDO FINALE DI BILANCIO
A	4	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	5	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	6	BENI IMMATERIALI E SPESE RELATIVE A PIU ESERCIZI	.000	.000	.000	.000
A	7	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZ.	.000	.000	.000	.000
A	8	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI	.000			.000
A	9	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZ.	.000			.000
A	10	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	.000			.000
A	11	OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE	.000			.000
A	12	CASSA	.000			.000
A	13	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	.000	.000	.000	.000
A	14	CREDITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	15	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ	.000			.000
A	16	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	.000	.000	.000	.000
A	17	CAPITALE SOCIALE	.000	.000	.000	.000
A	18	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	.000	.000	.000	.000
A	19	RISERVE	.000	.000	.000	.000
A	20	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000	.000	.000	.000
A	21	FONDO AMMORTAMENTO	.000	.000	.000	.000
A	22	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000	.000	.000	.000
A	23	ALTRI FONDI	.000	.000	.000	.000
A	24	DEBITI VERSO FORNITORI	.000	.000	.000	.000
A	25	DEBITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	26	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ	.000			.000

N. ord.		PERDITE	SALDO DI BILANCIO	N. ord.			SALDO DI BILANCIO
A	27	ESISTENZE INIZIALI	.000	A	34	AMMORTAMENTI ANTICIPATI	.000
A	28	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE	.000	A	35	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	.000
A	29	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	.000	A	36	ALTRI ACCANTONAMENTI	.000
A	30	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	.000	A	37	ALTRI COSTI, ONERI E SPESE	.000
A	31	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA	.000	A	38	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI	.000
A	32	INTERESSI PASSIVI	.000	A	39	UTILE DELL'ESERCIZIO	
A	33	AMMORTAMENTI ORDINARI	.000				.000

N. ord.		PROFITTI	SALDO DI BILANCIO	N. ord.			SALDO DI BILANCIO
A	40	RICAVI DI ESERCIZIO	.000	A	44	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	.000
A	41	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	.000	A	45	RIMANENZE FINALI	.000
A	42	INTERESSI ATTIVI	.000	A	46	PERDITA DI ESERCIZIO	
A	43	ALTRI PROVENTI	.000				.000

N. ord.		ALTRI DATI		N. ord.			
A	47	UTILI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	.000	A	53	SALDO FISCALE DEL FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	
A	48	DIVIDENDI E UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000				.000
A	49	UTILI IN NATURA DELIBERATI NELL ESERCIZIO	.000	A	54	SALDO FISCALE DEL FONDO AMMORTAMENTO	
A	50	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO	.000				.000
A	51	VALORE CONTRATTUALE DEI BENI ASSUNTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	.000	A	55	SALDO FISCALE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000
A	52	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	.000	A	56	SALDO FISCALE RELATIVO AD ALTRI FONDI	.000

A	57	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
A	58	B) Perdite risultanti dal conto dei profitti e delle perdite	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	59	[illegible] (art. 55, comma 7)	.000
A	60	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti o delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	.000
A	61	Quota costante delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabile all'esercizio (art. 54, comma 4 [illegible] comma 2)	.000
A	62	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti o delle perdite (art. 54, comma 1, lett. *c)*)	.000
A	63	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art. 5 determinati a norma dello stesso articolo	.000
A	64	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente	.000
A	65	Spese [illegible] relativi [illegible] al rigo A64	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	
A	66	*a)* relative a servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59)	.000
A	67	*b)* relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
A	68	*c)* relative ad azioni, titoli similari, obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
A	69	Compensi in misura fissa spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
A	70	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
A	71	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
A	72	[illegible] pagate nell'esercizio e dedotte in quelli precedenti (art. 64, comma 2)	.000
A	73	Accantonamento per l'ILOR relativa ai redditi dell'esercizio (art. 101, comma 1 e art. 110)	.000
A	74	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
A	75	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
A	76	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 10, comma 1, lettera *p)*	.000
A	77	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	78	*a)* relativi a beni materiali o immateriali (artt. 67 e 68)	.000
A	79	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	.000
A	80	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
A	81	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7	.000
		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	82	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. *c)* *d)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 16	.000
A	83	*b)* per rischi su crediti (art. 71 del T.U.I.R. e art. 1 [illegible])	.000
A	84	*c)* per rischi di cambio (art. 72)	.000
A	85	*d)* per altre finalità (art. 73)	.000
A	86	Spese ed altri componenti negativi di competenza [illegible] (art. 75, comma 4)	.000
A	87	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, comma 5	.000
		Altre variazioni in aumento	
A	88		.000
A	89		.000
A	90	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	91	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive realizzate nel periodo d'imposta [illegible] tassazione in quote costanti [illegible] (art. 54 [illegible])	.000
A	92	[illegible]	.000
A	93	Proventi [illegible] di cui al rigo A64	.000
		A RIPORTARE	.000

			1
		RIPORTO	.000
A	94	Quota dell'INVIM decennale se dedotta *per quote costanti (art. 64, comma 2)*	.000
A	95	Spese e altri componenti negativi *non dedotti* in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
A	96	*Proventi esenti*, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	.000
A	97	60% degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (art. 96)	.000
A	98	50% degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974, inclusi quelli già esenti dall'imposta di ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi *(art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)*	.000
A	99	Ammontare del credito d'imposta se imputato al conto economico	.000
A	100	Reddito esente ai fini IRPEG	.000
		Altre variazioni in diminuzione	
A	101		.000
A	102		.000
A	103		.000
A	104	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
A	105	E) *Differenza* (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
A	106	F) Reddito netto o perdita (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
A	107	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r)*, del T.U.I.R. e all'articolo 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
A	108	G) REDDITO (O PERDITA) AL NETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (da riportare al rigo 12 del Mod. 760/M o al rigo 16 del Mod. 760/B)	.000
		DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	
		COMPONENTI *POSITIVI*	
A	109	Reddito netto di cui alla precedente lettera F	.000
A	110	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili *organizzazioni con* gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	111	Reddito esente ai fini IRPEG (indicare l'importo di rigo A100)	.000
A	112	Altri componenti positivi, ivi comprese perdite non deducibili	.000
A	113	*H) TOTALE COMPONENTI POSITIVI*	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
A	114	*Perdita* di cui alla precedente lettera F	.000
A	115	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	116	Redditi derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 (art. 115, *comma 2, lett. b)*)	.000
A	117	Redditi derivanti dalla *partecipazione in società ed enti soggetti* all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. *a)*)	.000
A	118	*Redditi dei terreni* e dei fabbricati di cui al rigo A64	.000
A	119	*Utili distribuiti* da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (residuo 40% non dedotto al rigo A97)	.000
A	120	Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974 (residuo 50% non dedotto al rigo *A98*, art. 37 *del D.P.R. 29 settembre 1973*, n. 601)	.000
A	121	Altri componenti negativi	.000
A	122	I) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
A	123	Reddito al lordo delle esenzioni e delle erogazioni liberali (somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi) (totale H - totale I)	.000
A	124	A dedurre reddito esente ai fini ILOR	.000
A	125	Reddito al lordo delle erogazioni liberali	.000
A	126	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, *e 10, comma* 1, *lettera r), del* T.U.I.R. e all'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
A	127	L) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR (indicare zero se l'importo è negativo) (da riportare al rigo 01 del Mod. 760/M o al rigo 01 del Mod. 760/B)	.000

		PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	
A	128	Importo complessivo	.000
A	129	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI

Opzione, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Si dichiara, pur essendo i ricavi conseguiti nel precedente periodo d'imposta non superiori a 780 milioni di lire:

— di optare per il regime ordinario per il triennio in corso ☐

— di aver optato per il regime ordinario per il triennio in corso ☐

Opzione ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.
(Per le attività indicate negli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74 e 74 ter del D.P.R. n. 633 del 1972)

Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 non sono superiori a 18 milioni di lire:

— di optare con effetto per almeno un triennio per il regime di contabilità semplificata ☐

— di optare con effetto per almeno un triennio per il regime di contabilità ordinaria ☐

Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 sono superiori a 18 milioni di lire ma non a 360 milioni di lire:

— di optare con effetto per almeno un triennio per il regime di contabilità ordinaria ☐

ANNOTAZIONI: ____

____

____

____

____

DISTINTA DEI PROSPETTI E DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE MOD. 760/89

1) ....

2) ....

3) ....

4) ....

5) ....

6) ....

7) ....

8) ....

9) ....

10) ....

11) ....

12) ....

13) ....

14) ....

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

Mod. 760/A

SOCIETÀ DI CAPITALE ED ENTI COMMERCIALI

REDDITO DI IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI A CONTABILITÀ ORDINARIA

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1			Anno di inizio attività 2	Codice attività 3
A	1					
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ord.		STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 SALDO FINALE DI BILANCIO
A	4	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	5	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	6	BENI IMMATERIALI E SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI	.000	.000	.000	.000
A	7	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZ.	.000	.000	.000	.000
A	8	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI	.000			.000
A	9	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZ.	.000			.000
A	10	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	.000			.000
A	11	OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE	.000			.000
A	12	CASSA	.000			.000
A	13	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	.000	.000	.000	.000
A	14	CREDITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	15	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ	.000			.000
A	16	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	.000	.000	.000	.000
A	17	CAPITALE SOCIALE	.000	.000	.000	.000
A	18	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	.000	.000	.000	.000
A	19	RISERVE	.000	.000	.000	.000
A	20	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000	.000	.000	.000
A	21	FONDO AMMORTAMENTO	.000	.000	.000	.000
A	22	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000	.000	.000	.000
A	23	ALTRI FONDI	.000	.000	.000	.000
A	24	DEBITI VERSO FORNITORI	.000	.000	.000	.000
A	25	DEBITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	26	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ	.000			.000

		PERDITE	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	27	ESISTENZE INIZIALI	.000	A	34	AMMORTAMENTI ANTICIPATI	.000
A	28	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE	.000	A	35	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	.000
A	29	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	.000	A	36	ALTRI ACCANTONAMENTI	.000
A	30	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	.000	A	37	ALTRI COSTI, ONERI E SPESE	.000
A	31	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA	.000	A	38	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI	.000
A	32	INTERESSI PASSIVI	.000	A	39	UTILE DELL'ESERCIZIO	.000
A	33	AMMORTAMENTI ORDINARI	.000				

		PROFITTI	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	40	RICAVI DI ESERCIZIO	.000	A	44	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	.000
A	41	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	.000	A	45	RIMANENZE FISCALI	.000
A	42	INTERESSI ATTIVI	.000	A	46	PERDITA DI ESERCIZIO	.000
A	43	ALTRI PROVENTI	.000				

		ALTRI DATI					
A	47	UTILI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	.000	A	53	SALDO FISCALE DEL FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000
A	48	DIVIDENDI E UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000				
A	49	UTILI IN NATURA DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000	A	54	SALDO FISCALE DEL FONDO AMMORTAMENTO	.000
A	50	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO	.000				
A	51	VALORE CONTRATTUALE DEI BENI ASSUNTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	.000	A	55	SALDO FISCALE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000
A	52	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	.000	A	56	SALDO FISCALE RELATIVO AD ALTRI FONDI	.000

		DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	
A	57	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
A	58	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	59	Valore normale dei beni assegnati ai soci (art. 53, comma 2)	.000
A	60	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	.000
A	61	Quota costante delle plusvalenze patrimoniali o delle sopravvenienze attive imputabile all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55 comma 2)	.000
A	62	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (art. 54, comma 1, lett. *c)*)	.000
A	63	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
A	64	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente	.000
A	65	Spese ed oneri specifici relativi agli immobili di cui al rigo A64	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	
A	66	*a)* relative a servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59)	.000
A	67	*b)* relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
A	68	*c)* relative ad azioni, titoli similari, obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
A	69	Compensi in misura fissa spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
A	70	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
A	71	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
A	72	INVIM decennale pagata nell'esercizio se dedotta in quote costanti (art. 64, comma 2)	.000
A	73	Accantonamento per l'ILOR relativa ai redditi dell'esercizio (art. 101, comma 1 e art. 110)	.000
A	74	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
A	75	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
A	76	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 10, comma 1, lettera *g)*	.000
A	77	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	78	*a)* relativi a beni materiali e immateriali (artt. 67 e 68)	.000
A	79	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	.000
A	80	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
A	81	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7	.000
		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	82	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. *c) d)* ed *i)* del comma 1 dell'art. 16	.000
A	83	*b)* per rischi su crediti (art. 71, del T.U.I.R. e art. 1 legge n. 491/86)	.000
A	84	*c)* per rischi di cambio (art. 72)	.000
A	85	*d)* per altre finalità (art. 73)	.000
A	86	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75 comma 4)	.000
A	87	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, comma 5	.000
		Altre variazioni in aumento	
A	88		.000
A	89		.000
A	90	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	91	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive realizzate nel periodo d'imposta da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)	.000
A	92	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A63	.000
A	93	Proventi degli immobili di cui al rigo A64	.000
		A RIPORTARE	.000

		RIPORTO	.000
A	94	Quota dell'INVIM decennale se dedotta per quote costanti *(art. 64, comma 2)*	.000
A	95	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
A	96	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di *imposta o ad imposta* sostitutiva (art. 58)	.000
A	97	60% degli utili distribuiti da società collegate *ai sensi dell'art. 2359 del* codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (art. 96)	.000
A	98	50% degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli *similari sottoscritti anteriormente* al 1° gennaio 1974, inclusi quelli già esenti *dall'imposta di ricchezza mobile* o compresi in regimi sostitutivi (art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)	.000
A	99	Ammontare del credito d'imposta se *imputato al conto economico*	.000
A	100	Reddito esente ai fini IRPEG	.000
		Altre variazioni in diminuzione	
A	101		.000
A	102		.000
A	103		.000
A	104	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
A	105	E) Differenza (somma algebrica) *tra variazioni in* aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
A	106	F) Reddito netto o perdita (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
A	107	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, *comma 2, e 10, comma* 1, lettera *r*), del T.U.I.R. e all'*articolo* 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
A	108	G) **REDDITO (O PERDITA) AL NETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (da riportare al rigo 12 del *Mod. 760/M o al rigo 16 del Mod.* 760/B)	.000
		DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	
		COMPONENTI POSITIVI	
A	109	Reddito netto *di cui alla precedente* lettera F	.000
A	110	Perdite derivanti da attività *commerciali esercitate* all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione *e contabilità* separate (art. 117, comma 2)	.000
A	111	Reddito *esente ai fini* IRPEG (indicare l'importo di rigo A100)	.000
A	112	Altri *componenti positivi, ivi* compresse perdite non deducibili	.000
A	113	**H) TOTALE COMPONENTI POSITIVI**	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
A	114	*Perdita* di cui alla *precedente* lettera F	.000
A	115	Redditi *derivanti da attività commerciali* esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	116	Redditi *derivanti dalla* partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 (art. 115, comma 2, lett. *b*))	.000
A	117	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. *a*))	.000
A	118	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al rigo A64	.000
A	119	*Utili distribuiti* da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (residuo 40% non dedotto al rigo A97)	.000
A	120	*Interessi, premi* ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974 (residuo 50% non dedotto al rigo A98, art. 37 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)	.000
A	121	Altri componenti negativi	.000
A	122	**I) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	.000
A	123	Reddito al lordo delle esenzioni e delle erogazioni liberali (somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi) (totale H - totale I)	.000
A	124	A dedurre reddito esente ai fini ILOR	.000
A	125	Reddito al lordo delle erogazioni liberali	.000
A	126	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r*), del T.U.I.R. e all'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
A	127	L) **REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (indicare zero se l'importo è negativo) (da riportare al rigo 01 del Mod. 760/M o al rigo 01 del Mod. 760/B)	.000

		PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)	
A	128	Importo complessivo	.000
A	129	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI

Opzione, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Si dichiara, pur essendo i ricavi conseguiti nel precedente periodo d'imposta non superiori a 780 milioni di lire:

— di optare per il regime ordinario per il triennio in corso ☐

— di aver optato per il regime ordinario per il triennio in corso ☐

Opzione ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.
(Per le attività indicate negli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74 e 74 ter del D.P.R. n. 633 del 1972)

Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 non sono superiori a 18 milioni di lire:

— di optare con effetto per almeno un triennio per il regime di contabilità semplificata ☐

— di optare con effetto per almeno un triennio per il regime di contabilità ordinaria ☐

Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 sono superiori a 18 milioni di lire ma non a 360 milioni di lire:

— di optare con effetto per almeno un triennio per il regime di contabilità ordinaria ☐

ANNOTAZIONI: ____________________

____

____

____

____

DISTINTA DEI PROSPETTI E DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE MOD. 760/89

1) ....

2) ....

3) ....

4) ....

5) ....

6) ....

7) ....

8) ....

9) ....

10) ....

11) ....

12) ....

13) ....

14) ....

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

Mod. 760/C

REDDITI DI IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

N. ord.							
		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1				Anno di inizio attività 2	Codice attività 3
C	1						
C	2	LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV.	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3		C.A.P. 4
C	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI					
C	4	Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale					1 .000
C	5	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio					.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

C	6	A) Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini IRPEG	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
C	7	Spese e componenti negativi deducibili proporzionalmente nella misura stabilita dall'art. 109	.000
C	8	Quote di ammortamento, spese, canoni di locazione, relativi a beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	9	Rendita catastale o canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	10	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
C	11	C) **REDDITO NETTO O PERDITA** (A - B) (da riportare al rigo 17 del Mod. 760/B).	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

C	12	D) Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini ILOR	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
C	13	Spese e componenti negativi deducibili proporzionalmente nella misura stabilita dall'art. 109	.000
C	14	Quote di ammortamento, spese, canoni di locazione, relativi a beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	15	Rendita catastale o canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	16	E) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
C	17	F) **REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (D - E) (da riportare al rigo 02 del Mod. 760/B) (indicare zero se negativo)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)

C	18	Importo complessivo	.000
C	19	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

ANNOTAZIONI: ______________________________

____

____

____

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

[illegible]

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

Mod. 760/D
REDDITI DI IMPRESA MINORE

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1				Anno di inizio attività 2	Codice attività 3
B	1						
B	2	LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV.	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3		C.A.P. 4
B	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI					
D	4	Quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno					1 .000
D	5	Valore delle rimanenze al 31 dicembre 1988					.000
D	6	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 43 del Mod. 760/B)					.000

[illegible]

		COMPONENTI POSITIVI	
D	7	Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rientranti nell'attività commerciale esercitata e dalle cessioni di materie prime, materie sussidiarie, prodotti finiti o semilavorati (compresi i relativi interessi per dilazioni di pagamento e moratori)	.000
D	8	Corrispettivi delle cessioni delle azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa	.000
D	9	Valore normale dei corrispettivi in natura e dei beni destinati al consumo dell'ente o assegnati agli associati o partecipanti	.000
D	10	Plusvalenze patrimoniali realizzate mediante cessione, permuta, conferimento in società, destinazione all'uso dell'ente o assegnazione agli associati o partecipanti di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	.000
D	11	Sopravvenienze attive	.000
D	12	A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
D	13	Costo dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi	.000
D	14	Costo dei beni strumentali, materiali o immateriali di costo unitario non superiore a un milione di lire	.000
D	15	Quote di ammortamento dei beni strumentali, materiali o immateriali (esclusi i beni di cui al rigo D14)	.000
D	16	Spese per le retribuzioni al personale dipendente	.000
D	17	Compensi ed altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o d'acconto	.000
D	18	Canoni di locazione	.000
D	19	Interessi passivi	.000
D	20	Premi di assicurazione inerenti all'esercizio dell'impresa	.000
D	21	Spese di illuminazione e per energia elettrica	.000
D	22	Costo dei carburanti e dei lubrificanti	.000
D	23	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite	.000
D	24	Altri costi e spese documentati	.000
D	25	Altri costi e spese non documentati	.000
D	26	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
D	27	C) REDDITO NETTO O PERDITA (totale A — totale B) (da riportare al rigo 18 del Mod. 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

		COMPONENTI POSITIVI	
D	28	Reddito di cui alla precedente lettera C	.000
D	29	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
D	30	*Altri componenti positivi*	.000
D	31	**D) TOTALE COMPONENTI POSITIVI**	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	.000
D	32	Perdita di cui alla precedente lettera C	.000
D	33	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (*art. 117, comma 2*)	.000
D	34	Redditi esenti ai soli fini ILOR esclusi quelli *fruenti di esenzioni territoriali*	.000
D	35	Altri componenti negativi	.000
D	36	**E) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	.000
D	37	*F) Reddito al lordo delle esenzioni territoriali (totale D - totale E)*	.000
D	38	A dedurre redditi fruenti di esenzioni territoriali ai soli fini ILOR	.000
D	39	**G) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (da riportare al rigo 03 del Mod. 760/B) (indicare zero se negativo)	.000

EZIONE II DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO D IMPRESA

N. ORD.		1 CATEGORIA DI IMPRESA (Art. 72 bis DPR n. 597 del 1973)	2 RICAVI	3 COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ	4 REDDITO	5 PLUSVALENZE REALIZZATE	6 REDDITO IMPONIBILE (col. 4 e col. 5)
D	40	Imprese *artigiane e in genere* esercenti trasporti e attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande *nei pubblici* esercizi e nelle mense aziendali	.000	× 30%	.000		
D	41		.000	× 35%	.000		
D	42		.000	× 40%	.000		
D	43	Totali cat. 1	.000		.000	.000	.000
D	44	*Commercianti al minuto* compresi gli ambulanti	.000	× 20%	.000		
D	45		.000	× 30%	.000		
D	46		.000	× 35%	.000		
D	47	Totali cat. 2	.000		.000	.000	.000
D	48	Vendita di generi di *monopolio* e di *valori bollati*, postali e simili	.000	× 50%	.000		
D	49		.000	× 55%	.000		
D	50		.000	× 60%	.000		
D	51	Totali cat. 3	.000		.000	.000	.000
D	52	Intermediari e rappresentanti di commercio	.000	× 50%	.000		
D	53		.000	× 55%	.000		
D	54		.000	× 60%	.000		
D	55	Totali cat. 4	.000		.000	.000	.000
D	56	**REDDITO D'IMPRESA** (*da riportare ai righi 03 e 16 del Mod 760/B*)					.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE art. 54 comma 4 e art. 55, comma 2

D	57	Importo complessivo	.000
D	58	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

ANNOTAZIONI: ____________________

____

____

____

Opzione ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.
(Per le attività indicate negli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74 e 74 ter del D.P.R. n. 633 del 1972)

Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 non sono superiori a 18 milioni di lire:

— di optare con effetto per almeno un triennio per il regime di contabilità semplificata ☐

— di optare con effetto per almeno un triennio per il regime di contabilità ordinaria ☐

Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 sono superiori a 18 milioni di lire ma non a 360 milioni di lire:

— di optare con effetto per almeno un triennio per il regime di contabilità ordinaria ☐

DISTINTA DEI PROSPETTI E DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE MOD. 760/89

1) ....

2) ....

3) ....

4) ....

5) ....

6) ....

7) ....

8) ....

9) ....

10) ....

11) ....

12) ....

13) ....

14) ....

15) ....

16) ....

17) ....

18) ....

19) ....

20) ....

21) ....

22) ....

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

Mod. 760/C

REDDITI DI IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

N. ord.							
C	1	*DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA* 1				Anno di inizio attività 2	Codice attività 3
C	2	*LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV.*	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3		C.A.P. 4
C	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI					
C	4	Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale					1 .000
C	5	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio					.000

		DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	
C	6	A) Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini IRPEG	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
C	7	Spese e componenti negativi deducibili proporzionalmente nella misura stabilita dall'art. 109	.000
C	8	Quote di ammortamento, spese, canoni di locazione, relativi a beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	9	Rendita catastale o canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	10	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
C	11	C) REDDITO NETTO O PERDITA (A - B) (da riportare al rigo 17 del Mod. 760/B)	.000
		DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	
C	12	D) Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini ILOR	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
C	13	Spese e componenti negativi deducibili proporzionalmente nella misura stabilita dall'art. 109	.000
C	14	Quote di ammortamento, spese, canoni di locazione, relativi a beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	15	Rendita catastale o canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	16	E) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
C	17	F) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR (D - E) (da riportare al rigo 02 del Mod. 760/B) (indicare zero se negativo)	.000

		PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)	
C	18	Importo complessivo	.000
C	19	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

ANNOTAZIONI: ____________________

____

____

____

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

Mod. 760/D

REDDITI DI IMPRESA MINORE

N ord		DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA 1	Anno di inizio attività 2	Codice attività 3
D	1			

			Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
D	2	LUOGO DI ESERC DELL ATTIV				

D	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI	
D	4	Quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno	1 .000
D	5	Valore delle rimanenze al 31 dicembre 1988	.000
D	6	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 43 del Mod. 760/B)	.000

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

		COMPONENTI POSITIVI	
D	7	Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rientranti nell'attività commerciale esercitata e delle cessioni di materie prime, materie sussidiarie, prodotti finiti o semilavorati (compresi i relativi interessi per dilazioni di pagamento e moratori)	.000
D	8	Corrispettivi delle cessioni delle azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa	.000
D	9	Valore normale dei corrispettivi in natura e dei beni destinati al consumo dell'ente o assegnati agli associati o partecipanti	.000
D	10	Plusvalenze patrimoniali realizzate mediante cessione, permuta, conferimento in società, destinazione all'uso dell ente o assegnazione agli associati o partecipanti di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	.000
D	11	Sopravvenienze attive	.000
D	12	A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
D	13	Costo dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi	.000
D	14	Costo dei beni strumentali, materiali o immateriali di costo unitario non superiore a un milione di lire	.000
D	15	Quote di ammortamento dei beni strumentali, materiali o immateriali (esclusi i beni di cui al rigo D14)	.000
D	16	Spese per le retribuzioni al personale dipendente	.000
D	17	Compensi ed altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o d'acconto	.000
D	18	Canoni di locazione	.000
D	19	Interessi passivi	.000
D	20	Premi di assicurazione inerenti all'esercizio dell'impresa	.000
D	21	Spese di illuminazione e per energia elettrica	.000
D	22	Costo dei carburanti o dei lubrificanti	.000
D	23	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite	.000
D	24	Altri costi e spese documentati	.000
D	25	Altri costi e spese non documentati	.000
D	26	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
D	27	C) REDDITO NETTO O PERDITA (totale A —totale B) (da riportare al rigo 18 del Mod. 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

		COMPONENTI POSITIVI	
D	28	Reddito di cui alla precedente lettera C	.000
D	29	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
D	30	Altri componenti positivi	.000
D	31	D) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	.000
D	32	Perdita di cui alla precedente lettera C	.000
D	33	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art 117, comma 2)	.000
D	34	Redditi esenti ai soli fini ILOR esclusi quelli fruenti di esenzioni territoriali	.000
D	35	Altri componenti negativi	.000
D	36	E) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
D	37	F) Reddito al lordo delle esenzioni territoriali (totale D - totale E)	.000
D	38	A dedurre redditi fruenti di esenzioni territoriali ai soli fini ILOR	.000
D	39	G) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR (da riportare al rigo 03 del Mod. 760/B) (indicare zero se negativo)	.000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO D'IMPRESA

N. ORD.		1 CATEGORIA DI IMPRESA (Art. 72 bis DPR n. 597 del 1973)	2 RICAVI	3 COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ	4 REDDITO	5 PLUSVALENZE REALIZZATE	6 REDDITO IMPONIBILE (col. 4 e col. 5)
D	40	Imprese artigiane e in genere esercenti trasporti e attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali	.000	× 30%	.000		
D	41		.000	× 35%	.000		
D	42		.000	× 40%	.000		
D	43	Totali cat. 1	.000		.000	.000	.000
D	44	Commercianti al minuto compresi gli ambulanti	.000	× 20%	.000		
D	45		.000	× 30%	.000		
D	46		.000	× 35%	.000		
D	47	Totali cat. 2	.000		.000	.000	.000
D	48	Vendita di generi di monopolio e di valori bollati, postali e simili	.000	× 50%	.000		
D	49		.000	× 55%	.000		
D	50		.000	× 60%	.000		
D	51	Totali cat. 3	.000		.000	.000	.000
D	52	Intermediari e rappresentanti di commercio	.000	× 50%	.000		
D	53		.000	× 55%	.000		
D	54		.000	× 60%	.000		
D	55	Totali cat. 4	.000		.000	.000	.000
D	56	**REDDITO D'IMPRESA** (da riportare ai righi 03 e 16 del Mod 760/B)					.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)

D	57	Importo complessivo	.000
D	58	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

ANNOTAZIONI ____________________

Opzione ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.
(Per le attività indicate negli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74 e 74 ter del D.P.R. n. 633 del 1972)

Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 non sono superiori a 18 milioni di lire:

— di optare con effetto per almeno un triennio per il regime di contabilità semplificata ☐

— di optare con effetto per almeno un triennio per il regime di contabilità ordinaria ☐

Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 sono superiori a 18 milioni di lire ma non a 360 milioni di lire:

— di optare con effetto per almeno un triennio per il regime di contabilità ordinaria ☐

DISTINTA DEI PROSPETTI E DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE MOD. 760/89

1) ....

2) ....

3) ....

4) ....

5) ....

6) ....

7) ....

8) ....

9) ....

10) ....

11) ....

12) ....

13) ....

14) ....

15) ....

16) ....

17) ....

18) ....

19) ....

20) ....

21) ....

22) ....

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

QUADRO n. ______

N. ord.		REDDITO DOMINICALE			REDDITO AGRARIO		
		Totale 1	Quota spettante ai fini		Totale 4	Quota spettante ai fini	
			IRPEG 2	ILOR 3		IRPEG 5	ILOR 6
E	1	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	2	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	3	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	4	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	5	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	6	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	7	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	8	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	9	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	10	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	11	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	12	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	13	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	14	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	15	.000	.000	.000	.000	.000	.000
		TOTALI	.000	.000		.000	.000

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.		PARTITA CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	LOCALITÀ
E	1				
E	2				
E	3				
E	4				
E	5				
E	6				
E	7				
E	8				
E	9				
E	10				
E	11				
E	12				
E	13				
E	14				
E	15				

Indicare il numero d'ordine del terreno cui si riferiscono i dati richiesti

N. ord.		ANNOTAZIONI	N. ord.		ANNOTAZIONI
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		

Data ____________________ IL DICHIARANTE ________________________________

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

Mod. 760/E1

REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE (1)

N. ord.		Fascia qualità	Reddito agrario (2) [1]	Coefficiente di normalizzazione [2]	Reddito agrario normalizzato [3]	N. ord.		Fascia qualità	Reddito agrario (2) [1]	Coefficiente di normalizzazione [2]	Reddito agrario normalizzato [3]
E1	1	I		56,369		E1	4	IV		13,426	
E1	2	II		32,222		E1	5	V		11,934	
E1	3	III		37,593		E1	6	VI		1,000	
TOTALE A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo E1 1 a rigo E1 6)											

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO ALLA SPECIE BASE

N. Ord.		Specie animale	Numero capi allevati [1]	Coefficiente di normalizzazione [2]	Numero capi normalizzati [3]
E1	7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000	
E1	8	Vitelloni		1.050,000	
E1	9	Manze		600,000	
E1	10	Vitelli		250,000	
E1	11	Suini da riproduzione		700,000	
E1	12	Suinetti		20,000	
E1	13	Suini leggeri da macello		200,000	
E1	14	Suini pesanti da macello		300,000	
E1	15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500	
E1	16	Galline ovaiole		18,500	
E1	17	Pollastre da allevamento e fagiani		3,500	
E1	18	Polli da carne		2,375	
E1	19	Tacchini da riproduzione		48,000	
E1	20	Tacchini da carne		15,000	
E1	21	Anatre e oche da riproduzione		32,000	
E1	22	Anatre, oche, capponi		10,000	
E1	23	Faraone da riproduzione		14,500	
E1	24	Faraone		3,000	
E1	25	Starne, pernici, coturnici da riproduzione		9,500	
E1	26	Starne, pernici, coturnici		3,000	
E1	27	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
E1	28	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
E1	29	Conigli e porcellini d'India da riproduzione		21,500	
E1	30	Conigli e porcellini d'India		3,375	
E1	31	Lepri, visoni e nutrie		25,000	
E1	32	Volpi		115,000	
E1	33	Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
E1	34	Agnelloni e caprini da carne		36,500	
E1	35	Pesci da riproduzione q.li (3)		320,000	
E1	36	Pesci consumo q.li (3)		200,000	
E1	37	Cinghiali e cervi		250,000	
E1	38	Daini, caprioli e mufloni		125,000	
E1	39	Equini da riproduzione		1.300,000	
E1	40	Puledri		500,000	
E1	41	Alveari (famiglie) (3)		200,000	
E1	42	Lumache consum. q.li (3)		200,000	
TOTALE B numero capi normalizzati (da riportare al rigo E1 43 col. 1)					

SEZIONE III - [illegible]

N. ord.		TOTALE B [1]	Capi allevabili nei limiti dell'art. 29 TOTALE A × $\frac{772,4}{100.000}$ [2]	Numero di capi eccedenti (col. 1 — col. 2) [3]	Coefficiente moltiplicatore (53,60 : 2) [4]	Reddito di allevamento eccedente [5]
E1	43				53,60	.000

SEZIONE IV - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

E1	44	Reddito di allevamento (riportare l'importo del rigo E1 43 col. 5)	.000
E1	45	Redditi esenti ai fini ILOR	.000
E1	46	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l'importo di rigo E1 45 da quello di rigo E1 44)	.000

(1) I redditi della sezione I non vanno arrotondati.
(2) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento posseduti o condotti in affitto.
(3) Per le specie di pesci, lumache ed alveari l'unità di allevamento è riferita rispettivamente al quintale ed alla famiglia.

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

QUADRO n.

N. ord.		CATEGORIA CATASTALE 1	RENDITA CATASTALE 2	PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI) 3	QUOTA DI POSSESSO % 4	RENDITA CATASTALE RIVALUTATA			REDDITO EFFETTIVO NETTO QUOTA SPETTANTE 8	IMPONIBILE IRPEG 9	IMPONIBILE ILOR 10	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR 11	
						U.I.D. (*) 5	U.I.N.L. (**) 6	QUOTA SPETTANTE 7				mese	anno
F	1							.000	.000	.000	.000		
F	2							.000	.000	.000	.000		
F	3							.000	.000	.000	.000		
F	4							.000	.000	.000	.000		
F	5							.000	.000	.000	.000		
F	6							.000	.000	.000	.000		
F	7							.000	.000	.000	.000		
F	8							.000	.000	.000	.000		
F	9							.000	.000	.000	.000		
F	10							.000	.000	.000	.000		
F	11							.000	.000	.000	.000		
F	12							.000	.000	.000	.000		
F	13							.000	.000	.000	.000		
F	14							.000	.000	.000	.000		
F	15							.000	.000	.000	.000		
									TOTALI (***)	.000	.000		

(*) U.I.D. (Unità immobiliare a disposizione). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dei soci, associati o partecipanti.
(**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno sei mesi.
(***) Qualora l'elencazione debba continuare, proseguire sul retro riportando i totali.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.		PARTITA CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	INDIRIZZO
F	1				
F	2				
F	3				
F	4				
F	5				
F	6				
F	7				
F	8				
F	9				
F	10				
F	11				
F	12				
F	13				
F	14				
F	15				

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si riferiscono i dati richiesti

N. ord.		ANNOTAZIONI	N. ord.		ANNOTAZIONI
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		

N ord		Categoria catastale [1]	Rendita catastale [2]	Periodo di possesso (espresso in giorni) [3]	Quota di possesso % [4]	Rendita catastale rivalutata: U.I.D. (*) [5]	Rendita catastale rivalutata: U.I.N.L. (**) [6]	Rendita catastale rivalutata: Quota spettante [7]	Reddito effettivo netto quota spettante [8]	Imponibile IRPEG [9]	Imponibile ILOR [10]	Data di scadenza esenzione ILOR [11]: mese	Data di scadenza esenzione ILOR [11]: anno
									RIPORTI	.000	.000		
F	16							.000	.000	.000	.000		
F	17							.000	.000	.000	.000		
F	18							.000	.000	.000	.000		
F	19							.000	.000	.000	.000		
F	20							.000	.000	.000	.000		
F	21							.000	.000	.000	.000		
F	22							.000	.000	.000	.000		
F	23							.000	.000	.000	.000		
F	24							.000	.000	.000	.000		
F	25							.000	.000	.000	.000		
F	26							.000	.000	.000	.000		
F	27							.000	.000	.000	.000		
F	28							.000	.000	.000	.000		
F	29							.000	.000	.000	.000		
F	30							.000	.000	.000	.000		
F	31							.000	.000	.000	.000		
F	32							.000	.000	.000	.000		
F	33							.000	.000	.000	.000		
F	34							.000	.000	.000	.000		
F	35							.000	.000	.000	.000		
									TOTALI	.000	.000		

(*) U.I.D. (Unità immobiliare a disposizione) Indicare con il segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dai soci, associati o partecipanti.
(**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate) Indicare con il segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno sei mesi.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N ord.		PARTITA CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	INDIRIZZO
F	16				
F	17				
F	18				
F	19				
F	20				
F	21				
F	22				
F	23				
F	24				
F	25				
F	26				
F	27				
F	28				
F	29				
F	30				
F	31				
F	32				
F	33				
F	34				
F	35				

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si riferiscono i dati richiesti

N ord		ANNOTAZIONI	N ord.		ANNOTAZIONI
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		

Mod. 760/G

REDDITI DI CAPITALE

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

		DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE			
N. ord.			1 Somme percepite	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
G	1	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	.000	.000	.000
G	2	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	.000	.000	.000
G	3	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	.000	.000	.000
G	4	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	.000		.000
G	5	Utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo	.000		.000
G	6	Utili anche in natura, derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'art. 87, lettera c)	.000		.000
G	7	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito	.000		.000
G	8	Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione	.000		.000
G	9	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	.000		.000
G	10	Compensi percepiti per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	.000		.000
G	11	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	.000		.000
G	12	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	.000		.000
G	13	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	.000		.000
G	14	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000		.000
G	15	**A) TOTALI** (sommare gli importi da rigo G 1 a rigo G 14)	.000	.000	.000
		DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI			
G	16	Redditi percepiti di cui alla lettera A, col. 1			.000
G	17	Utili di cui ai righi da G 1 a G 6			.000
G	18	Redditi di capitale prodotti all'estero			.000
G	19	**B) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (sottrarre dall'importo di rigo G 16 gli importi dei righi G 17 e G 18) (da riportare al rigo 06 del Mod. 760/B)			.000

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/H

REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

H	1	1 codice fiscale	2 ragione sociale				3 contabilità ordinaria ☐	
		4 codice attività	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico			8 c.a.p.
H	2	1	2				3 ☐	
		4	5	6	7			8
H	3	1	2				3 ☐	
		4	5	6	7			8
H	4	1	2				3 ☐	
		4	5	6	7			8
H	5	1	2				3 ☐	
		4	5	6	7			8
H	6	1	2				3 ☐	
		4	5	6	7			8
H	7	1	2				3 ☐	
		4	5	6	7			8
H	8	1	2				3 ☐	
		4	5	6	7			8

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N. ord		1 REDDITO (O PERDITA) DELLA SOCIETÀ	2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	QUOTE IMPUTABILI AL SOCIO O ASSOCIATO				
				3 REDDITO (O PERDITA)	4 CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	5 CREDITO DI IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA	6 RITENUTE D'ACCONTO	7 ILOR PAGATA DALLA SOCIETÀ
H	1	.000		.000	.000	.000	.000	.000
H	2	.000		.000	.000	.000	.000	.000
H	3	.000		.000	.000	.000	.000	.000
H	4	.000		.000	.000	.000	.000	.000
H	5	.000		.000	.000	.000	.000	.000
H	6	.000		.000	.000	.000	.000	.000
H	7	.000		.000	.000	.000	.000	.000
H	8	.000		.000	.000	.000	.000	.000
H	9	TOTALI (sommare gli importi da rigo H 1 a rigo H 8)		.000	.000	.000	.000	.000
H	10	Ammontare delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria		.000				

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/I

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1			Anno di inizio attività 2	Codice attività 3
I	1					
I	2	LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV.	Comune 1	Prov 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
I	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
I	4	Quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno				1 .000
I	5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 43 del Mod. 760/B)				.000

SEZIONE I — DETERMINAZIONE ORDINARIA DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

I	6	Compensi lordi, in denaro e in natura, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionale o artistica compresi quelli di cui all art. 49, comma 2, lett a) del T.U.I.R	.000
I	7	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi	.000
I	8	Compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	.000
I	9	A) TOTALE COMPENSI (sommare gli importi da rigo I 6 a rigo I 8)	.000
I	10	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
I	11	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali compresi gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	.000
I	12	Spese per il personale dipendente e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	.000
I	13	Compensi corrisposti a terzi	.000
I	14	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000
I	15	Interessi passivi	.000
I	16	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	.000
I	17	Spese per energia elettrica	.000
I	18	Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande e spese di rappresentanza (ammontare sostenuto L. ....) Ammontare deducibile (massimo 3% di rigo 19)	.000
I	19	Altre spese documentate	.000
I	20	B) TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo I 10 a rigo I 19)	.000
I	21	REDDITO NETTO (O PERDITA) (totale A - totale B) (da riportare al rigo 23 del Mod. 760/B)	.000

SEZIONE II — DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

			Riduzione del 16% 1	Riduzione del 21% 2	TOTALE 3
I	22	Compensi lordi, in denaro e in natura al netto dell'IVA derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli di cui all'art. 49, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (2)	.000	.000	.000
I	23	Compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	.000	.000	.000
I	24	C) TOTALE COMPENSI	.000	.000	.000
I	25	Riduzione forfetaria	.000	.000	.000
I	26	Spese per il personale dipendente			.000
I	27	Compensi corrisposti a professionisti per prestazioni di opera intellettuale relativa all'attività propria (2)	84% del relativo ammontare		.000
I	28		79% del relativo ammontare		.000
I	29	Quote di ammortamento dei beni strumentali compresi gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività			.000
I	30	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (2)			.000
I	31	D) TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo I 25 a rigo I 30, col. 3)			.000
I	32	REDDITO NETTO (O PERDITA) (totale C - totale D) (da riportare al rigo 23 del Mod. 760/B)			.000

Opzione per i contribuenti che hanno intrapreso l'attività nell'anno 1988 (art. 2, commi 19 e 20, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella legge n. 17 del 1985, prorogata dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni nella legge n. 154 del 1988).

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, si comunica di aver optato, nella dichiarazione di inizio attività IVA presentata nell'anno 1988, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988. ☐

(1) Nei righi I 8 e I 23 vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui all'art 19 D.P.R n. 600 del 1973) relative al 1988 e che il contribuente dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella L. n. 516 del 1982.

(2) Compensi e/o spese di cui all'art. 2 commi 10 e 11, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988 con modificazioni nella legge n. 154 del 1988.

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

Mod. 760/L

REDDITI DIVERSI

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SU [illegible]			
N. ord.		PROVENTI	
L	1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) (lottizzazione di terreni, ecc)	.000
L	2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
L	3	Corrispettivi di cui all'art 81, lett. c) (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
L	4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
L	5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
L	6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.000
L	7	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
L	8	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende	.000
L	9	Corrispettivi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto	.000
L	10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
L	11	Compensi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
L	12	A) TOTALE PROVENTI	.000
		COSTI E ONERI	
L	13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 1	.000
L	14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 2	.000
L	15	Prezzo di acquisto relativo alle cessioni di cui al rigo L 3	.000
L	16	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 7	.000
L	17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 8	.000
L	18	Costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo L 9	.000
L	19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L 10	.000
L	20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L 11	.000
L	21	B) TOTALE COSTI E ONERI	.000
L	22	C) REDDITO NETTO (totale A - totale B) (riportare al rigo 24 del Mod. 760/B)	.000
L	23	Ritenute d'acconto subite (riportare al rigo 43 del Mod. 760/B)	.000
		[illegible]	
L	24	Reddito di cui alla lettera C	.000
L	25	Reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo (sottrarre l'importo di rigo L 20 da quello di rigo L 11)	.000
L	26	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi prodotti all'estero	.000
L	27	REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR (sottrarre dall'importo di rigo L 24 gli importi dei righi L 25 e L 26) (da riportare al rigo 07 del Mod. 760/B)	.000

Data ____________________ IL DICHIARANTE ____________________

89A1567

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651339) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411200890870)

L. 4.000